



# Banca Popolare Pugliese

Società Cooperativa per Azioni \* Codice ABI 05262.1  
Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale per Matino, 5  
Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8  
Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 \* R.E.A. n. 176926  
Capitale Sociale al 31/12/2017: € 185.899.896,00 (i.v.) \* Riserve e Fondi € 170.411.862,00  
Iscritta all'Albo delle Banche  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A166106  
Tel. 0833 500111 \* Fax 0833 500198 \* web address: www.bpp.it

## **Estratto del FASCICOLO NORME CONTRATTUALI**

### **BANCA POPOLARE PUGLIESE**

Depositare presso il Notaio Roberto Vinci con studio in Parabita, Via Vittorio Emanuele II, 17  
in data 13 novembre 2018, repertorio num. 38781, raccolta num. 25215

Edizione novembre 2018

**Documentazione informativa e precontrattuale**

**SERVIZI DI INVESTIMENTO – Custodia e Amministrazione / Garanzia / Fondi Comuni / Conti correnti / DigiBank**

**INDICE**

PARTE 1: Glossario - Edizione 02/2018 .....	4
PARTE 2: Documentazione informativa e precontrattuale. Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela. - Edizione 10/2018 .....	6
Sezione A - Premessa .....	6
Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi.....	6
a) Informazioni generali sulla Banca .....	6
b) Lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente .....	6
c) Metodi di comunicazione tra Banca / Cliente .....	7
d) Autorizzazione ricevute .....	7
e) Agenti collegati .....	7
f) Rendicontazione delle attività .....	7
g) Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela ..	8
h) Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi .....	8
i) Politica di gestione dei Conflitti di interesse .....	8
j) Trattazione dei reclami .....	13
Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli.....	13
a) Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente.....	13
b) Deleghe di gestione .....	13
c) Parametro di riferimento.....	13
d) Strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate .....	14
e) Obiettivi di gestione e livello di rischio .....	14
Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela.....	14
Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati .....	16
Sezione E - Informazioni sui costi e oneri.....	22
Sezione F - Informativa in materia di Incentivi.....	23
A) Premessa.....	23
B) Politica di gestione degli incentivi in Banca Popolare Pugliese .....	23
Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela .....	24
a) Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate .....	24
b) Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario. ....	24
PARTE 3: norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti (Atto integrativo del contratto di "Deposito Titoli") – Edizione 10/2018.....	26
Principali contenuti delle norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti .....	26
Sezione A – Premesse e conferimento dell'incarico .....	26
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente .....	27
Sezione C - Servizi di Investimento - Disposizioni comuni.....	28
Sezione D - Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini.....	33
Sezione E - Servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.....	34
Sezione F - Servizio di consulenza in materia di investimenti (base) .....	35
Sezione G - Servizio di concessione di Finanziamenti .....	37
Sezione H - Operazioni di Pronti contro Termine .....	38

Sezione I - Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati .....	38
PARTE 7: norme contrattuali deposito titoli – Edizione 01/2018.....	41
Sezione A – Premesse .....	41
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente.....	41
Sezione C - Norme relative al servizio di deposito titoli e strumenti finanziari .....	43

### PARTE 1: Glossario - Edizione 02/2018

**Arbitro per le Controversie Finanziarie:** istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

**Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile:** attività consistente nella promozione ed offerta da parte della Banca di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi che abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione.

**Banca:** la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni con sede legale in Parabita, via Provinciale Matino.

**Cassa:** si intende la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.

**Cliente:** il soggetto od i soggetti indicati nell'intestazione del presente accordo.

**Cliente al dettaglio:** il Cliente che non sia Cliente professionale o controparte qualificata.

**Cliente professionale:** il Cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui alla normativa applicabile tempo per tempo vigente e il Cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del TUF.

**Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Consulenza in materia di investimenti:** la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente.

**Conto derivati:** il conto su cui vengono registrati i margini di garanzia per le operazioni effettuate su strumenti finanziari derivati.

**Conto di regolamento:** il conto, collegato al deposito titoli, su cui il Cliente effettua il deposito delle somme necessarie per l'operatività su strumenti finanziari e strumenti finanziari derivati e sul quale la Banca regola i controvalori delle relative operazioni e della tenuta dei relativi rapporti.

**Controparte qualificata:** (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

**Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari:** attività che consiste nel custodire e/o amministrare da parte della Banca titoli, cartacei o dematerializzati, per conto del Cliente, curandone la registrazione contabile, il rinnovo o l'incasso di cedole, l'incasso di interessi e dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione di premi o il rimborso di capitale, procedendo, su incarico del Cliente, a specifiche operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli depositati.

**Dipendenza o Filiale:** la succursale e qualunque locale della Banca adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Esecuzione di ordini per conto di clienti:** attività consistente nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.

**Firma congiunta:** firma che deve essere apposta sul contratto da tutte le persone intestatarie del deposito.

**Firma Digitale:** la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 1, c. 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 ("un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici").

**Firma Elettronica Avanzata:** la firma elettronica che integra i requisiti previsti dall'art. 26 del Regolamento (EU) N. 910/2014 eIDAS e dagli articoli da 55 a 61 delle Regole Tecniche in materia di firme elettroniche (D.P.C.M. del 22 febbraio 2013).

**Foro Competente:** il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente.

**Giorno lavorativo:** un giorno in cui gli intermediari abilitati sono aperti ed operanti sul mercato italiano.

**Intermediario:** un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul mercato sul quale l'ordine deve essere eseguito o, comunque, a porre in essere l'operazione di negoziazione fuori dal mercato, in base alla disciplina legislativa e/o di regolamentazione applicabile, di cui la Banca si può avvalere per l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal Cliente.

**Margine/i:** i margini di garanzia (quali ad esempio: iniziali, infragiornalieri, di consegna, future *straddle, mark to market*) e quelli di variazione (quali ad esempio: giornalieri, di consegna) e comunque tutte le somme che devono essere versate a garanzia dell'adempimento e/o per il regolamento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati così come previsto dalla Cassa o dagli enti ed istituti corrispondenti.

**Mediazione:** l'attività che consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

**Mercato/i:** un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

**MiFID II:** la Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") e i relativi Regolamenti di attuazione, in vigore dal 3 gennaio 2018,

**Negoziazione per conto proprio:** l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta.

**Pegno:** la garanzia reale che viene concessa al creditore, avente ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo ed, in caso di inadempimento, con il realizzo del pegno ha diritto di farsi pagare dal debitore con preferenza sugli altri creditori.

**Recesso:** la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.

**Reclamo:** ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio

via lettera, fax, e-mail).

**Ricezione e trasmissione di ordini:** l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi; essa comprende la Mediazione.

**Sede/i di negoziazione/i:** i mercati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione.

**Sistemi multilaterali di negoziazione:** sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al loro interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

**Sistemi organizzati di negoziazione:** sistemi multilaterali diversi da un mercato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile tempo per tempo vigente.

**Sito Internet** il sito internet della Banca, all'indirizzo [www.bpp.it](http://www.bpp.it).

**Strumenti finanziari:** gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF.

**Strumenti finanziari dematerializzati:** strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

**Strumenti finanziari derivati:** gli strumenti finanziari previsti nell'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, del TUF nonché qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario, obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli, o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

**Supporto durevole:** qualsiasi strumento, ivi compresa la registrazione telefonica, che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

**Tecniche di comunicazione a distanza:** tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca o di un suo incaricato, ivi comprese le registrazioni telefoniche

**TUF:** il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

**PARTE 2: Documentazione informativa e precontrattuale. Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela. - Edizione 10/2018**

**INDICE**

Sezione A – Premessa .....	pag. 6
Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi .....	pag. 6
a) Informazioni generali sulla Banca	
b) lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente	
c) metodi di comunicazione tra Banca / Cliente	
d) autorizzazioni ricevute	
e) agenti collegati	
f) rendicontazione delle attività	
g) misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della clientela	
h) sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi	
i) politica di gestione dei conflitti di interesse	
j) trattazione dei reclami	
Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli .....	pag. 13
a) valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente	
b) deleghe di gestione	
c) parametro di riferimento	
d) strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate	
e) obiettivi di gestione e livello di rischio	
Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della cliente .....	pag. 14
Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati .....	pag. 16
1.- Pronti contro Termine	
2.- Certificati di deposito	
3.- Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)	
4.- Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)	
5.- Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio	
6.- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV	
7.- Strumenti finanziari derivati	
7.1- I futures	
7.2- Opzioni	
7.3- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	
7.4- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.	
8.- Prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione	
8.1- Prodotti finanziari – assicurativi di tipo "unit linked"	
8.2- Prodotti finanziari – assicurativi di tipo "index linked"	
8.3- Prodotti finanziari – assicurativi di capitalizzazione	
9.- I prodotti complessi	
10.- Linea- di gestione personalizzata	
10.1- La rischiosità di una linea di gestione	
10.2- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli	
11. - Gli altri fattori fonte di rischi generali	
11.1- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni	
11.2- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni	
11.3- Sistemi elettronici di negoziazioni	
11.4- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati	
12. – Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs. n. 180 e n. 181 del 16/11/2015	
Sezione E - Informazioni sui costi e oneri .....	pag. 22
Sezione F - Informativa in materia di incentivi .....	pag. 23
Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela .....	pag. 24

**Sezione A - Premessa**

La Direttiva dell'Unione Europea 2014/65 ("MiFID II - *Markets in Financial Instruments Directive*") ha apportato, a far data dal 3 gennaio 2018, modifiche alla disciplina in materia di prestazione di servizi di investimento, in continuità con la precedente Direttiva 2004/39/CE ("MiFID").

In particolare, la MiFID II rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori, attraverso la previsione di misure di *product governance* e poteri di *product intervention*, nonché attraverso l'introduzione della consulenza in materia di investimenti prestata su base indipendente e la riduzione dell'ambito di applicazione dell'*execution only*. L'art. 44 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (il "**Regolamento Delegato UE**"), prevede, in particolare, che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i relativi servizi (art. 44 e 46 del Regolamento Delegato UE);
- gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte (art. 47 del Regolamento Delegato UE);
- sedi di esecuzione (art. 66 del Regolamento Delegato UE); e
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 50 del Regolamento Delegato UE).

**Sezione B - Informazioni sulla Banca Popolare Pugliese e sui servizi**

**a) Informazioni generali sulla Banca**

La Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. ha sede legale in Parabita (Le), Via Provinciale Matino 5 (cap 73052), e sede amministrativa e direzione generale in Matino (Le), Via Luigi Luzzatti 8 (cap 73046).

Risulta iscritta al Registro delle Imprese di Lecce con numero di iscrizione, partita iva e codice fiscale 02848590754.

È iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con numero di matricola 5218.3.0, cod. ABI 05262.1 (codice meccanografico), e, in qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese", all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1.

Inoltre, è iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, al num. A166106, Sezione "Cooperative diverse da quelle di mutualità prevalente", Categoria: "Altre Cooperative".

I recapiti sono i seguenti: tel. 0833 500111, fax 0833 500198, indirizzo web [www.bpp.it](http://www.bpp.it).

**b) Lingua utilizzata per le comunicazioni Banca / Cliente**

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente e nei documenti contrattuali, utilizza esclusivamente la lingua italiana.

### c) Metodi di comunicazione tra Banca / Cliente

La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente, utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in dipendenza.

La Banca, con riferimento alla Clientela che opera tramite la rete internet e/o utilizza il Servizio di firma digitale, propone al Cliente di inviare le comunicazioni in via elettronica in alternativa al supporto cartaceo.

Il Cliente deve specificatamente scegliere tale modalità, al momento della sottoscrizione di un contratto o successivamente, rispetto al supporto cartaceo e fornire il proprio indirizzo e-mail.

La Banca inoltre utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet [www.bpp.it](http://www.bpp.it), nonché i supporti cartacei presenti in filiale.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- conferimento per iscritto:  
all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie;  
il medesimo obbligo di attestazione sussiste a carico del Consulente Finanziario nel caso di ordine conferito fuori sede;
- conferimento telefonico:  
qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini; una copia della registrazione delle conversazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni e, laddove richiesto dall'autorità competente, per un periodo fino a sette anni;
- conferimento tramite la rete internet:  
il Cliente, nell'ambito del rapporto con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

### d) Autorizzazione ricevute

La Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ai sensi del TUF.

Di seguito sono indicati e brevemente descritti i servizi di investimento prestati:

- **Negoziante per conto proprio**  
Consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta dalla Banca, in contropartita diretta.
- **Esecuzione di ordini per conto dei Clienti**  
Consiste nell'attività svolta dalla Banca finalizzata alla conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
- **Ricezione e trasmissione di ordini**  
Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, ricevuto un ordine dal cliente, non lo esegue direttamente, ma lo trasmette ad un intermediario negoziatore, preventivamente selezionato, per l'esecuzione da parte dello stesso intermediario nelle sedi di esecuzione. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).
- **Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.**  
Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra la Banca (il "collocatore") e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi.  
L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).  
L'attività della Banca si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario stesso abbia ricevuto apposito incarico da parte della società emittente o offerente.  
Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).  
L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione.
- **Gestione di portafogli**  
Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
- **Consulenza in materia di investimenti**  
Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di investimento descritte è stata rilasciata dalla Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it))<sup>1</sup>.

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto dall'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).

### e) Agenti collegati

Per l'offerta fuori sede, la Banca si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, come consentito dall'art. 31 del TUF.

E' consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'art. 31, comma 4, del TUF che, in qualità di agente collegato ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.

L'attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca.

Il consulente finanziario promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto della Banca.

La Banca che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I consulenti finanziari che operano per conto della Banca comunicano immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e la Banca che rappresentano.

I consulenti finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell'apposita sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Alla tenuta dell'albo unico provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, sulla base della normativa applicabile tempo per tempo vigente.

### f) Rendicontazione delle attività

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

In relazione alla prestazione dei servizi di investimento **che esulano dalla gestione del portafogli**, la Banca, per ogni operazione eseguita, invierà prontamente al Cliente una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

<sup>1</sup> La Banca d'Italia ha sede legale a Roma - Via Nazionale 91 - tel. +39 0647921.

La Banca nell'ambito di ciascun modulo d'ordine precisa se l'operazione di investimento o di disinvestimento è stata oggetto del servizio di consulenza da parte della Banca.

La Banca invia/consegna al Cliente, su supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nella normativa applicabile tempo per tempo vigente. L'avviso non è inviato/consegnato quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un'altra persona (per quanto riguarda il **servizio di collocamento**, tale avviso viene fornito dalla società prodotta).

In caso di ordini per un Cliente relativi a quote o azioni di OICR che sono eseguiti periodicamente, la Banca invia/consegna al Cliente, su supporto durevole, l'avviso di cui sopra o fornisce al Cliente, almeno ogni sei mesi, le informazioni previste dall'articolo 59 paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai Clienti al Dettaglio e Professionali, tranne nel caso in cui la Banca stipuli con le Controparti Qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere alla Banca informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

In relazione alla prestazione del **servizio di gestione di portafogli**, la Banca fornisce a cadenza trimestrale al Cliente il rendiconto periodico delle attività svolte, a meno che tale rendiconto sia fornito da un'altra persona.

Qualora il Cliente abbia scelto di essere informato, volta per volta, sulle operazioni eseguite, la Banca fornisce prontamente all'atto dell'esecuzione dell'operazione da parte del gestore del portafoglio le informazioni essenziali in merito a tale operazioni su supporto durevole. La Banca invia al cliente al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, una comunicazione di conferma dell'operazione contenente le informazioni di cui all'art. 59 paragrafo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/565. Quanto innanzi salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. Anche in questa ipotesi la rendicontazione periodica avrà cadenza trimestrale.

Inoltre, nel caso in cui il Cliente abbia autorizzato un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico dovrà essere fornito almeno una volta al mese.

Il rendiconto periodico potrà non essere inviato al Cliente quando la Banca gli fornisce l'accesso ad un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile accedere alle informazioni aggiornate del portafoglio del Cliente e dove il Cliente può accedere facilmente alle informazioni, a condizione che la Banca ha prova del fatto che il cliente abbia avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.

La Banca informa il cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

In relazione al **servizio di deposito a custodia e amministrazione titoli**, la Banca trasmette al cliente, su supporto durevole, il rendiconto, completo delle informazioni di cui all'art. 63 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 ed il Documento di Sintesi delle principali condizioni economiche.

Il rendiconto periodico sulle attività del cliente non è fornito quando la Banca dà al Cliente accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il Cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui strumenti finanziari o fondi a condizione che la Banca ha prova del fatto che il cliente abbia avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.

La Banca che detiene strumenti finanziari o fondi del Cliente e presta al Cliente il servizio di gestione del portafoglio può includere il rendiconto sulle attività del Cliente nel rendiconto periodico che gli fornisce in relazione al servizio di gestione.

Fermo quanto disposto per il servizio di gestione di portafogli, qualora la Banca detenga un conto di un Cliente al Dettaglio che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. L'invio della comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

### **g) Misure a tutela degli strumenti finanziari e delle somme detenute dalla Banca per conto della Clientela**

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio della Banca).

A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla "Sezione B - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela" del presente documento.

### **h) Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. n. 1/1991, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it/](http://www.fondonazionaledigaranzia.it/).

Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- banche, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, società di gestione del risparmio, società di gestione UE, società fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- società appartenenti allo stesso gruppo della Banca, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
- soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- amministratori, dirigenti e sindaci della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio della Banca o di altre società del gruppo di appartenenza della Banca, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della Banca, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- coniugi e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attività di investimento, nonché del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, quando accessori alle operazioni di investimento - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo nonché la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo del Fondo.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/49/UE (DGSD - *Deposit Guarantee Scheme Directive*).

Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

### **i) Politica di gestione dei Conflitti di interesse**

#### **1.- Definizione di conflitto di interesse**



La Banca, un soggetto rilevante della Banca o un soggetto avente con la Banca un legame di controllo, diretto o indiretto (di seguito indicati come gli "altri Soggetti") al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori, possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.<sup>2</sup>.

Ciò si verifica nei casi in cui la Banca e/o gli altri Soggetti:

- 1.- è probabile che realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- 2.- abbiano, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo, un interesse distinto da quello del cliente;
- 3.- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente a cui il servizio è prestato;
- 4.- svolgano la stessa attività del cliente;
- 5.- ricevano o è probabile che ricevano da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

### 2.- Come la Banca gestisce i conflitti di interesse

La Banca, una volta individuati i conflitti di interesse, adotta ogni misura ragionevole per evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Per raggiungere quest'obiettivo la Banca adotta una politica di gestione dei conflitti d'interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività, avente il seguente contenuto:

- 1.- consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;
- 2.- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Sulla base di tale politica, la Banca adotta misure e procedure volte a:

- 1.- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- 2.- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- 3.- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente un'attività e la retribuzione o i redditi generati da altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse;
- 4.- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- 5.- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La Banca ha adottato una metodologia finalizzata alla individuazione dei conflitti di interesse potenziali che considera, per ciascuna delle macrotipologie di conflitto definite dalla normativa le potenziali situazioni di conflitto cui potrebbe trovarsi la Banca o uno dei soggetti rilevanti valutando i seguenti requisiti, ritenuti essenziali:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarre una propria utilità.

La Banca adotta misure di prevenzione e gestione del conflitto generali e specifiche ed in particolare:

#### - Barriere informative

La Banca adotta misure atte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.

In linea generale le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività. Vi sono barriere alla circolazione delle informazioni riservate o comunque non necessarie allo svolgimento delle attività di funzioni differenti rispetto a quella depositaria dell'informazione originaria. Nell'ambito delle procedure informatiche sono previsti appositi profili operativi per gli Addetti, che accedono al sistema informatico per il tramite di codici identificativi e password. Ad ogni livello sono associate funzioni operative e/o di interrogazione che assicurano il controllo sulla corretta operatività.

#### - Vigilanza separata

E' prevista la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto. I soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse operano in regime di indipendenza funzionale.

#### - Sistema retributivo ed incentivante

La Banca ha definito presidi normativi ed organizzativi volti ad assicurare l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

Le politiche di remunerazione e incentivazione adottate subordinano il riconoscimento e l'erogazione dell'eventuale componente variabile della retribuzione ai dipendenti a parametri di adeguatezza patrimoniale, liquidità e redditività corretta per il rischio, oltre che al raggiungimento di obiettivi qualitativi. Tali politiche non privilegiano la vendita di strumenti o prodotti finanziari a scapito di altri o la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Banca o da Società con le quali intercorrono rapporti di affari.

<sup>2</sup> Per "soggetto rilevante" si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- a) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari della Banca;
  - b) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa;
  - c) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca stessa.
- d)

### - Misure atte a impedire o limitare l'influenza indebita

La Banca adotta misure atte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori

### - Assegnazione di ruoli e responsabilità

La Banca stabilisce misure funzionali ad impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

### Misure di prevenzione o gestione specifiche

Ulteriori presidi sono costituiti da procedure e normative interne, tra cui:

- misure volte ad assicurare a tutti i soggetti rilevanti che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, la conoscenza delle procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni;
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento ed accessori, nel rispetto dell'interesse del cliente.  
Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento ed accessori e la gestione del rapporto con il cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è specificatamente trattata nella "Policy sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini";
- normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza
- istituzione di vari livelli di controlli interni, con il compito di monitorare e mitigare i possibili conflitti di interesse che possono presentarsi nella concreta operatività, come le Funzioni di Conformità, Internal Audit e Risk Management;
- adozione di un codice etico comprendente principi generali e norme comportamentali alle quali tutti i soggetti operanti in Banca sono tenuti ad attenersi. Vigile il principio che gli interessi dei clienti sono preminenti rispetto a quelli della Banca e dei suoi collaboratori;
- adozione di norme specifiche che regolano modalità, condizioni e limiti di svolgimento dei servizi di investimento ed accessori (Policy in materia di prestazione dei servizi di investimento e di operazioni personali dei soggetti rilevanti) con riguardo all'operatività in strumenti finanziari.
- previsione, nella Policy per la prestazione del servizio di consulenza, della valutazione di adeguatezza c.d. bloccante per tutti i titoli presenti nel catalogo prodotti e/o per i quali sia rilevato un conflitto di interessi. Più nello specifico, la prestazione del servizio di collocamento è, per i canali fisici, abbinata alla valutazione di adeguatezza c.d. bloccante.
- adozione di un processo di pricing formalizzato per l'emissione di prestiti obbligazionari aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario all'atto dell'emissione;
- adozione della Policy in materia di incentivi tesa ad assicurare che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- procedure organizzative e contabili tese ad evitare l'utilizzo nella prestazione di alcuni servizi di investimento, a valore aggiunto, di prodotti finanziari per i quali sussistano potenziali conflitti di interesse, come strumenti finanziari emessi da società partecipate dalla Banca o con cui la stessa abbia rapporti di affari o dalla stessa finanziate in misura rilevante.

**La Banca, inoltre, istituisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi d'investimento o accessori o di attività d'investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto d'interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.**

### 3.- Informativa ai Clienti

Quando le misure organizzative e amministrative adottate dalla Banca al fine di prevenire o gestire i conflitti d'interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto.

Tale comunicazione costituisce una misura estrema e indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente e comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti d'interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti d'interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio d'investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti d'interesse.

Quando il conflitto riguarda la distribuzione di strumenti finanziari di propria emissione, o di emissione di società del gruppo, compresi nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca fornisce ai clienti informazioni supplementari spiegando le differenze tra lo strumento finanziario e i depositi bancari in termini di rendimento, rischio, liquidità e protezioni fornite conformemente alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 4.- Tipologie di conflitti di interesse individuate

I principali conflitti di interesse rilevati dalla Banca sono legati alla prestazione dei seguenti servizi:

#### 4.1.- Ricezione e Trasmissione di ordini- esecuzione ordini per conto dei clienti

- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione d'ordini /esecuzione d'ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando il servizio è prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello e: a) lo strumento finanziario oggetto del servizio sia emesso dalla Banca ovvero da società partecipate o finanziate dalla Banca o con le quali la stessa abbia rapporti d'affari; b) la Banca riceva un incentivo. Si potrebbe, inoltre verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.
- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione d'ordini /esecuzione d'ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando può essere prestato, in sua alternativa, il servizio di negoziazione per conto proprio: la Banca potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto qualora eseguisse l'ordine di un cliente interessando il portafoglio di proprietà in alternativa al servizio di ricezione e trasmissione ordini, in quanto, in tale circostanza potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.
- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione d'ordini /esecuzione d'ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando possa essere prestato in sua alternativa il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente in quanto la Banca partecipando alle operazioni di OPV / OPS / OPVS potrebbe ricevere dagli emittenti incentivi e, per tale motivo, decidere di prestare il servizio di collocamento invece di quello di ricezione e trasmissione ordini.
- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione d'ordini /esecuzione d'ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse quando lo stesso è prestato in combinazione con il servizio di consulenza. In tal caso le fattispecie di conflitto d'interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio avesse riguardo a strumenti Finanziari di propria emissione o di emissione di società partecipate o finanziate dalla

Banca o con le quali la Banca abbia rapporti di affari.

- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione d'ordini/esecuzione d'ordini espone il soggetto rilevante a situazioni di conflitto d'interesse quando: a) il soggetto rilevante debba compiere la medesima operazione del cliente; b) il soggetto rilevante privilegi un altro cliente nell'inserimento degli ordini; c) il soggetto rilevante riceva un incentivo rispetto al servizio prestato.
- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini /esecuzione di ordini espone il soggetto rilevante a situazioni di conflitto d'interesse quando possa essere prestato, in sua alternativa, il servizio di negoziazione per conto proprio qualora esegua l'ordine di un cliente interessando il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine al mercato. In tale circostanza, infatti, il soggetto rilevante potrebbe ricevere un incentivo per lo svolgimento del servizio di negoziazione.
- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini /esecuzione di ordini espone il soggetto rilevante a situazioni di conflitto di interesse quando possa essere prestato in sua alternativa il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. In tali casi la situazione di conflitto si può verificare quando il soggetto rilevante della banca rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo in una società oggetto del servizio di ricezione e trasmissione ordini, ovvero partecipi al capitale della stessa. Il conflitto sussiste, inoltre, nel caso di percezione d'incentivi da parte del soggetto rilevante.
- La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini /esecuzione di ordini espone il soggetto rilevante a situazioni di conflitto d'interesse quando lo stesso sia prestato in combinazione con il servizio di consulenza. Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti il soggetto rilevante della banca raccomandi strumenti finanziari emessi da società in cui rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante. Il conflitto sussiste, inoltre, nel caso di percezione di incentivi da parte del soggetto rilevante.

#### 4.2.- Negoziazione per conto proprio

- La prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando: a) ha ad oggetto strumenti finanziari d'emissione diretta della Banca ovvero strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari ovvero strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante; b) gli strumenti finanziari sono di proprietà della Banca, ma la stessa non ha più convenienza a detenerli o non sono facilmente liquidabili a prezzi significativi; c) le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbero consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri; d) la Banca può avere convenienza a dare priorità nella trasmissione degli ordini a quelli di altro cliente.
- La prestazione del servizio di negoziazione espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando possa essere prestato in sua alternativa il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; potrebbe verificarsi, infatti, l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari (in valuta e non) oggetto del servizio di negoziazione al fine di lucrare incentivi. Il conflitto sussiste quando gli stessi strumenti finanziari, mentre sono in collocamento, vengono trattati anche in negoziazione conto proprio.
- La prestazione del servizio di negoziazione espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse quando sia prestato in combinazione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. In tale circostanza, infatti, a) gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza; b) la Banca potrebbe distribuire presso la clientela retail prodotti finanziari complessi volti a rafforzare il proprio patrimonio; c) il servizio potrebbe avere ad oggetto strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca ovvero strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari ovvero strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante.
- La prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio espone il soggetto rilevante della Banca a situazioni di conflitto d'interesse, se prestato singolarmente o in alternativa al servizio di collocamento o in abbinamento al servizio di consulenza nel caso il servizio abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da società in cui il soggetto rilevante stesso rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante. Il conflitto sussiste, inoltre, nel caso di percezione d'incentivi da parte del soggetto rilevante.

#### 4.3.- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (compresa la distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi)

- La prestazione del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando ha ad oggetto: a) strumenti finanziari emessi dalla Banca (compresi quelli complessi volti a rafforzare il proprio patrimonio e i prestiti obbligazionari per i quali è prevista la possibilità che una percentuale del valore nominale collocato sia devoluta a favore di ONLUS, enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi d'utilità sociale, nel caso in cui la Banca decidesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato a titolo di liberalità e il prestito dovesse essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non preveda detta devoluzione); b) strumenti finanziari emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca (in tale circostanza, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento) ovvero con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari, c) strumenti finanziari e servizi d'investimento per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi alla Banca, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepiti per il servizio in oggetto. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ovvero quando le linee di credito accordano dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto superino il valore soglia di Euro 300.000.
- La prestazione del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando sia prestato in combinazione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. La Banca, infatti, potrebbe avere un interesse a collocare: a) strumenti finanziari emessi dalla Banca (compresi quelli complessi volti a rafforzare il proprio patrimonio e i prestiti obbligazionari per i quali è prevista la possibilità che una percentuale del valore nominale collocato sia devoluta a favore di ONLUS, enti, fondazioni, associazioni e altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi d'utilità sociale, nel caso in cui la Banca decidesse di devolvere parte dell'ammontare ricavato a titolo di liberalità e il prestito dovesse essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non preveda detta devoluzione); b) strumenti finanziari emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca (in tale circostanza, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento) ovvero con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari, c) strumenti finanziari e servizi di investimento per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi alla Banca, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepiti per il servizio in oggetto. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante" ovvero quando le linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto superino il valore soglia di Euro 300.000;
- La prestazione del servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente espone il soggetto rilevante della Banca a situazioni di conflitto di interesse se prestato singolarmente o in abbinamento al servizio di consulenza nel caso il servizio abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da società in cui il soggetto rilevante stesso rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante. Il conflitto sussiste, inoltre, nel caso di percezione d'incentivi da parte del soggetto rilevante.

#### 4.4.- Gestione di portafogli

- La prestazione del servizio di gestione di portafogli espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando sia possibile trattare nell'ambito delle gestioni patrimoniali strumenti finanziari emessi dalla Banca o da società con le quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari o, ancora, emessi da società finanziate dalla Banca in misura rilevante. Tali conflitti d'interesse si manifestano, inoltre, in presenza d'incentivi diversi dalle commissioni normalmente fatturate per il servizio in oggetto, pagati da soggetti diversi dal cliente (esempio: emittenti di strumenti finanziari, società di gestione di OICR, negozianti terzi, ecc.). Un ulteriore conflitto sarebbe insito nella possibilità che la Banca favorisca una linea di gestione rispetto ad un'altra mediante l'allocazione di strumenti finanziari. La scelta potrebbe essere determinata da motivazioni strategiche della Banca (es. spinta commerciale verso una determinata linea di gestione) o da interesse della Società correlato ad un rapporto d'affari con il cliente (quale contratto di finanziamento in

essere).

- La prestazione del servizio di gestione di portafogli espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando sia prestato in combinazione con il servizio di negoziazione per conto proprio, in quanto la Banca può svolgere contestualmente un'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tali circostanze, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte d'investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei clienti gestiti.
- La prestazione del servizio di gestione di portafogli espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando sia prestato in combinazione con il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. In tali circostanze, infatti, la Banca: a) potrebbe lucrare le commissioni derivanti dalla prestazione congiunta di entrambi i servizi di investimento o incentivi dall'emittente; b) potrebbe realizzare operazioni su strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società appartenenti al gruppo o aventi rapporti di fornitura o finanziarie in misura rilevante ed ottenere, in quest'ultimo caso, con i proventi del collocamento il rimborso del credito erogato.
- La prestazione del servizio di gestione di portafogli espone il soggetto rilevante della Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando lo stesso sia interessato nel servizio di gestione e possa utilizzare nei portafogli gestiti strumenti finanziari emessi da società in cui rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante. Altri conflitti potrebbero derivare dal sistema di incentivazione della rete.

#### 4.5.- Consulenza in materia d'investimenti

- La prestazione del servizio di consulenza espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse in quanto il servizio è abbinato alla prestazione di altri servizi d'investimento ed abbia ad oggetto strumenti finanziari d'emissione della Banca e/o emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari, o quando la Banca percepisce incentivi dai soggetti che emettono gli strumenti finanziari oggetto di collocamento senza impegno irrevocabile, o ancora quando presta il servizio di consulenza su strumenti finanziari detenuti in proprietà. I conflitti che possono emergere sono stati completamente esemplificati nei punti precedenti.
- La prestazione del servizio di consulenza espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse nella predisposizione delle procedure di valutazione dell'adeguatezza ed in particolare nella attribuzione del profilo di rischio al cliente in quanto la Banca può avere interesse ad assegnare al cliente un profilo di rischio maggiore rispetto a quello considerato adeguato e nella valutazione della rischiosità e complessità dello strumento finanziario; ciò con riguardo agli strumenti finanziari emessi e/o emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari, o quando la Banca percepisce incentivi dai soggetti che emettono gli strumenti finanziari oggetto di collocamento senza impegno irrevocabile
- La prestazione del servizio di consulenza in materia d'investimenti espone il soggetto rilevante della Banca a situazioni di conflitto d'interesse quando nel catalogo prodotti per la consulenza siano inseriti strumenti finanziari emessi da società in cui rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante. Ulteriori conflitti derivano dal sistema d'incentivazione della rete. Ulteriori conflitti possono derivare dalla prestazione congiunta di più servizi e sono stati completamente esemplificati nei punti precedenti.

#### 4.6.- Collocamento di servizio d'investimento prestato da terzi

- La prestazione del servizio di collocamento di servizi d'investimento di terzi potrebbe determinare, rispetto alla Banca, un conflitto d'interesse in quanto la stessa riceve delle retrocessioni dalla società per conto della quale effettua l'attività di collocamento.
- La prestazione del servizio di collocamento di servizi d'investimento di terzi potrebbe determinare, rispetto al soggetto rilevante, un conflitto di interesse legato al sistema d'incentivazione

#### 4.7.- Servizi accessori

- La prestazione del servizio accessorio di intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento potrebbe determinare un conflitto d'interessi in quanto, nell'ambito della prestazione di servizio d'investimento di titoli quotati e regolati in valuta, la stessa Funzione aziendale che sovrintende alla negoziazione dei titoli provvede ad intermediare per conto del cliente la valuta necessaria per il regolamento dell'operazione.
- La concessione di finanziamento agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento potrebbe determinare un conflitto d'interesse in quanto la Banca potrebbe concedere finanziamenti alla clientela con la finalità di prestare, con le somme messe a disposizione, i propri servizi d'investimento.
- La concessione di finanziamento agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento potrebbe determinare un conflitto d'interesse rispetto al soggetto rilevante legato al sistema d'incentivazione

Per consentire al cliente di assumere una decisione informata sul servizio d'investimento ovvero sulle operazioni richieste di seguito sono riepilogate le tipologie di conflitti d'interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di dare adeguata informativa alla clientela, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non vengono giudicate sufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela.

#### Soggetto rilevante: Banca

- Ricezione e trasmissione ordini/esecuzione ordini anche prestato congiuntamente al servizio di consulenza : quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è emesso dalla Banca o in relazione al cui collocamento la banca riceve incentivi;
- Ricezione e trasmissione ordini/esecuzione ordini quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è emesso da società partecipate dalla Banca o finanziate in misura rilevante ovvero con le quali la Banca ha rapporti di affari;
- Negoziazione per conto proprio prestato anche congiuntamente al servizio di consulenza : quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è emesso dalla Banca;
- Negoziazione per conto proprio quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è emesso da società partecipate dalla Banca, o con le quali ha rapporti di affari o finanziate in misura rilevante;
- Negoziazione per conto proprio prestato in alternativa al servizio di ricezione e trasmissione ordini : quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è di proprietà della Banca o emesso dalla Banca o da società dalla stessa partecipate o finanziate in misura rilevante ovvero con le quali la Banca ha rapporti di affari, ovvero nel caso in cui la Banca percepisce incentivi;
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: prestato anche congiuntamente al servizio di consulenza : quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è di proprietà della Banca o emesso dalla Banca o quando la Banca riceve incentivi dagli emittenti;
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è emesso da società partecipate dalla Banca o con le quali ha rapporti d'affari o finanziate in misura rilevante
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente prestato in alternativa ai servizi di ricezione e trasmissione ordini o di negoziazione: quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è di proprietà della Banca o emesso dalla Banca o da società dalla stessa partecipate, o con le quali ha rapporti d'affari o finanziate in misura rilevante, o ancora quando la Banca riceve incentivi dagli emittenti
- Consulenza prestata in abbinamento con gli altri servizi esecutivi quando: quando lo strumento finanziario oggetto del servizio è emesso dalla Banca o da società dalla stessa partecipate o finanziate in misura rilevante ovvero con le quali la Banca ha rapporti di affari, nonchè quando la Banca percepisce incentivi dalle società emittenti per lo svolgimento del servizio;
- Collocamento servizi di investimento di terzi : per la ricezione di incentivi da parte della Banca;
- Servizi accessori: a) intermediazioni in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento; b) concessione di finanziamenti alla clientela con la finalità di acquistare strumenti finanziari.

### Altri Soggetti rilevanti:

- Negoziazione per conto proprio, prestato senza il servizio di consulenza, quando abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da società in cui il soggetto rilevante stesso rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante.;
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente nel caso il servizio abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da società in cui il soggetto rilevante stesso rivesta un ruolo di direzione, amministrazione o controllo ovvero partecipi al capitale in misura rilevante. Il conflitto sussiste, inoltre, per percezione d'incentivi da parte del soggetto rilevante;
- Gestione di Portafogli: conflitti potrebbero derivare dal sistema d'incentivazione della rete che pone obiettivi sulla distribuzione del servizio.

La Banca fornirà al Cliente che lo richiama maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti d'interesse.

### j) Trattazione dei reclami

Ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami. Gli eventuali reclami devono essere presentati dal Cliente alla Banca tramite una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

Banca Popolare Pugliese  
Ufficio Reclami  
Via Luigi Luzzatti, 8  
73046 Matino (Le)  
Fax 0833 500276  
e-mail : ufficio.reclami@pec.bpp.it.

In alternativa, i reclami possono essere inviati in via informatica all'indirizzo e-mail suindicato oppure possono essere consegnati alla dipendenza della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvedere a rilasciare ricevuta).

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento;
- la sottoscrizione.

In alternativa, il Cliente può utilizzare il modulo predisposto dalla Banca, disponibile presso la dipendenza della stessa, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo.

La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

## Sezione B.1 - Informazioni relative al servizio di gestione di portafogli

### a) Valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitate nei documenti contrattuali relativi all'accensione dei dossier di gestione di portafogli, consegnati con il presente documento

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo scambio avvenuto nei 15 giorni lavorativi precedenti; qualora tale quotazione sia ritenuta non significativa, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
- per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Banca, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato;
- per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. "Over the Counter" o "O.T.C.") la valutazione è effettuata con riferimento al costo di sostituzione degli stessi (c.d. "mark to market"), intendendo per costo di sostituzione il costo che la Banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali sottesi alle operazioni sugli strumenti finanziari in argomento;
- per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- per gli strumenti finanziari negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca;
- per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio ("O.I.C.R.") il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- per gli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in divisa applicando, per il calcolo del controvalore in euro, i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo viene attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

### b) Deleghe di gestione

La Banca si riserva la facoltà di delegare a terzi in tutto o in parte l'esecuzione dell'incarico ricevuto, fermo restando il permanere delle responsabilità in capo alla Banca in merito al rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi di investimento.

La eventuale delega prevede:

- una durata determinata, con eventuale proroga, e la facoltà della Banca di revoca con effetto immediato;
- nel caso in cui l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso della Banca, che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla Banca;
- il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interesse;
- un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato alla Banca, in modo da consentire l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti dei singoli investitori.

### c) Parametro di riferimento

I parametri di riferimento utilizzati per raffrontare il rendimento del portafoglio del Cliente sono derivati dalla composizione di diversi indici comunemente utilizzati nel mercato e facilmente reperibili dai media economici.

A titolo puramente indicativo, i principali indici presi a riferimento per i relativi comparti di investimento potrebbero essere i seguenti:

- indici monetari
  - EONIA Investable
  - JP Morgan EMU 3 mesi cash
  - MTS Spa Bot

- 2.- indici obbligazionari
  - JP Morgan EMU 1-3
  - JP Morgan GBI (Global Bond Index)
  - JP Morgan USA
  - Merrill Lynch EMU Corporate, exPfan
  - MTS SpA BTP
  - EuroMTS 1-3 anni
  - EuroMTS 3-5 anni
  - EuroMTS 5-7 anni
  - MTS SpA Generale
- 3.- indici azionari
  - D.J. Eurostoxx (50)E
  - FTSEMIB
  - Mib30
  - MSCI AC Far Est free (ex Jap)
  - MSCI Emerging Markets Free
  - MSCI World
  - S&P500
  - Topix index

I predetti indici entrano nella composizione del parametro di riferimento in una percentuale strettamente correlata al peso che il relativo comparto ha nella linea di gestione.

Per l'individuazione del relativo parametro di riferimento si rimanda alla "scheda caratteristica" della linea di gestione consegnata con il presente documento

#### **d) Strumenti finanziari che possono essere inclusi nei portafogli dei clienti e tipi di operazioni che possono essere realizzate**

##### **1.- Tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente**

I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente sono:

- titoli di debito;
- titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- strumenti finanziari derivati;
- titoli di debito con una componente derivativa (ed. titoli strutturati).

Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

- la valuta di denominazione;
- la negoziazione in mercati regolamentati;
- le aree geografiche di riferimento;
- le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
- i settori industriali.

Per il dettaglio dei pesi con cui tali strumenti finanziari sono inseriti nelle linee di gestione, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica".

##### **2.- Tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti**

Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

- su quote o azioni di OICR
  - a) sottoscrizione
  - b) rimborso
  - c) switch
- su altri strumenti finanziari
  - d) le compravendite a pronti;
  - e) le compravendite a termine;
  - f) le vendite allo scoperto;
  - g) le compravendite a premio;
  - h) le operazioni di prestito titoli e di riporto;
  - i) pronti contro termine.

Per il dettaglio delle operazioni che possono essere realizzate sugli strumenti finanziari, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

##### **3.- Limiti di investimento**

A livello generale la Banca ha definito limiti di investimento quali, ad esempio:

- non investire in quote o azioni di OICR non armonizzati;
- non investire in derivati o in strumenti illiquidi;
- non procedere ad acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

Per quanto riguarda la definizione puntuale dei limiti di investimento, si rimanda alla relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

##### **e) Obiettivi di gestione e livello di rischio**

La Banca presenta gestioni con obiettivi e livelli di rischio differenziati.

Gli obiettivi e i livelli di rischio sono differenziati per linea di gestione e sono strettamente dipendenti dalla tipologia e dal peso che gli strumenti finanziari hanno nella singola linea di gestione.

A titolo puramente indicativo, gli obiettivi di investimento possono essere i seguenti:

- a.- Stabilità del rendimento e conservazione del capitale nel medio/lungo termine;
- b.- Moderata crescita del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla limitata esposizione al mercato azionario;
- c.- Crescita potenziale del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla esposizione al mercato azionario ed obbligazionario;
- d.- Massimizzare il rendimento del capitale nel medio/lungo termine, con elevata possibilità di fluttuazione del capitale.

I livelli di rischio possono assumere, invece, i seguenti valori: basso; medio basso; medio; medio alto; alto; molto alto.

Le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nella relativa "scheda caratteristica" della linea di gestione.

#### **Sezione C - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela**

La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.

Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari dei fondi e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.

L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso terzi, essa seleziona solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti Professionali e questi chiedono per iscritto alla Banca di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

La Banca può sub-depositare senza indugio i fondi dei Clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:

- a) una banca centrale;
- b) un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) una banca autorizzata in un paese terzo;
- d) un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del Cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
- c) deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.

Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.

Laddove i fondi del Cliente siano depositati presso un fondo del mercato monetario riconosciuto, gli stessi non saranno detenuti in conformità con i requisiti per la salvaguardia dei fondi della Clientela introdotti dalla MiFID II.

La Banca, laddove non sub-depositi i fondi dei Clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considera la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della dovuta diligenza.

La Banca che sub-deposita i fondi dei Clienti presso un ente creditizio o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.

Nel caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità per il cliente di rientrare in possesso dei propri fondi e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati alla Banca, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

- a.- all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus;
- b.- all'adozione da parte della Banca di sistemi e di controlli che garantiscano che vengano utilizzati in questo modo unicamente gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" appartenenti ai Clienti che abbiano dato il loro consenso preliminare esplicito.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità.

Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accesi presso il medesimo sub-depositario. I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

A fronte degli strumenti finanziari o dei fondi dei Clienti non sono ammessi diritti di garanzia, privilegi o diritti di compensazione che consentono a terzi di cedere strumenti finanziari o fondi dei Clienti al fine di recuperare debiti non riguardanti i Clienti o la prestazione di servizi ai Clienti, salvo i casi previsti dal diritto vigente di un paese terzo nel quale sono detenuti i fondi o gli strumenti finanziari dei Clienti.

Le registrazioni della Banca contengono i dati relativi al cliente che ha impartito le istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ad ogni cliente che abbia dato il suo consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

Presso la Banca sono anche istituite e conservate apposite evidenze contabili del denaro dei Clienti detenuto.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestathe e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.

Inoltre sono regolarmente riconciliate, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti.

Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento, che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale, necessario per la conclusione delle operazioni. Tuttavia, alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un Cliente o di utilizzare in altro modo tali strumenti finanziari per proprio conto o per conto di un'altra persona o di un altro Cliente della Banca, a meno che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il Cliente deve aver dato il proprio consenso preliminare esplicito all'uso degli strumenti alle condizioni specificate, attestato per iscritto dalla sua firma o con metodo equivalente, e
- b) gli strumenti finanziari di tale Cliente devono poter essere utilizzati unicamente alle condizioni specificate, alle quali il Cliente ha dato il suo consenso.

Alla Banca è fatto divieto di concludere accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente in un conto omnibus mantenuto da un terzo o di utilizzare in altro modo gli strumenti finanziari detenuti in tale tipo di conto per proprio conto o per conto di un altro Cliente, a meno che, in aggiunta alle condizioni di cui sopra, ogni Cliente i cui strumenti finanziari sono detenuti nel conto omnibus abbia dato il suo consenso preliminare esplicito.

In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita di diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui prodotti o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, dal saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria e finanziaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o prodotti o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il valore del predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale della Banca medesima, verso la stessa persona.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario autorizzato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito e credito reciproche tra la Banca ed il cliente, sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione scritta al cliente.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto dei medesimi.

Si rimanda ai contratti per la prestazione dei servizi di investimento e di accensione del conseguente rapporto per l'informativa di dettaglio in merito alle controparti, alle caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, alle garanzie fornite, nonché alla responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

### Sezione D - Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati

Al fine di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico, per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del TUF), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre, la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua tolleranza al rischio, alla sua situazione finanziaria nonché capacità di sostenere le perdite e ai suoi obiettivi di investimento. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un apposito "Questionario".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di valutare l'adeguatezza delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli e l'appropriatezza degli strumenti finanziari alle caratteristiche del cliente nell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di portafogli e potrebbe non consentire la valutazione dell'appropriatezza degli strumenti finanziari nell'ambito degli altri servizi di investimento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche, ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

#### 1.- Pronti contro Termine

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari.

Il Cliente, concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (tasso PcT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

Il principale rischio connesso alle operazioni di Pronti contro Termine è:

**Rischio controparte:** il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine e consiste nell'inadempimento degli obblighi contrattuali (pagamento al cliente del controvalore a termine).

**Soggetto a bail-in:** Non soggetti.

**Tipologia di clientela:** i pronti contro termine possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

#### 2.- Certificati di deposito (di seguito CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito.

Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:

**Rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.

**Rischio di cambio:** determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

**Rischio di liquidità:** legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.

**Rischio di controparte:** è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante, con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**Soggetto a bail-in:** Sì, oltre 100.000 euro per depositante.

#### 3.- Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o da altre società).

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

**Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

**Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

**Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è



considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

**Rischio di tasso:** l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

**Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

**Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati.

Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

**Soggetto a bail-in:** Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

**Tipologia di clientela:** le obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito) possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

#### 4.- Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari.

Sono costituiti, infatti, da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute, ecc).

Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (ed. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza").

I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi) oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito.

Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.

A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai ed. titoli plain vanilla.

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

**Soggetto a bail-in:** Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

**Tipologia di clientela:** le obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa) possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

#### 5.-Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società.

Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

I principali rischi connessi alle azioni e ai titoli rappresentativi del capitale di rischio sono:

**Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.

**Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

**Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

**Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

**Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

**Soggetto a bail-in:** Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

**Tipologia di clientela:** le azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

#### 6.- Quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

I Fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento sottoscrivendo o rimborsando le quote del fondo sulla base del loro valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni), risultante dalla divisione del valore netto del fondo per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

**Soggetto a bail-in:** Non soggetti.

**Tipologia di clientela:** le quote o azioni di organismi di investimento collettivo, quali Fondi comuni di investimento e SICAV possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

### 7.- Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e la Banca devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

**Soggetto a bail-in:** Non soggetti.

#### 7.1.- I futures

##### 7.1.1.- L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio.

L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### 7.1.2.- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un ammontare massimo predeterminato possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### 7.2.- Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

##### 7.2.1.- L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### 7.2.2.- La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### 7.3.- Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

##### 7.3.1.- Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali ed. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

##### 7.3.2.- Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### 7.4.- Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

##### 7.4.1.- I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

**Tipologia di clientela:** i futures possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

### 8.- Prodotto finanziari emessi da compagnie di assicurazione

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari - assicurativi:

- polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari - assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto, ma dipende anche dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento. Tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario - assicurativo.

#### 8.1.- Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l'investimento in strumenti finanziari - assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### 8.2.- Prodotti finanziari - assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento.

Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro.

Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario - assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.

Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

#### 8.3.- Prodotti finanziari - assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico).

Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

**Soggetto a bail-in:** Non soggetti.

**Tipologia di clientela:** i prodotto finanziari emessi da compagnie di assicurazione possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

### 9.- I prodotti complessi

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato una Comunicazione a riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela retail ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.

Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Consob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), i prodotti finanziari strutturati che non rendano certa l'integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR alternativi.

In base agli ulteriori criteri, indicati anche dall'ESMA (European Securities and Market Authority - Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l'osservabilità del sottostante (ad esempio perché utilizzano indici proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all'uscita o alti costi di smobilizzo).

Anche in considerazione del processo continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare continuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti alla propria clientela.

La Banca, avvalendosi di provider di provata qualità ed esperienza, classifica tutti i prodotti finanziari secondo livelli progressivi di complessità, sulla base dei criteri previsti dalla normativa, attribuendo un punteggio che va da 1 (prodotti non complessi) a 5 (prodotti ad elevata complessità, normalmente non adatti alla clientela al dettaglio, come individuati dalla Consob in un elenco allegato alla Comunicazione di cui sopra).

In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, la Banca determina il suo "livello di conoscenza" della complessità del prodotto / strumento finanziario, relativamente alla sua capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi.

Il "livello di conoscenza" della complessità del cliente è utilizzato dalla Banca come parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza, anche ai fini della verifica dei prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di conoscenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, la Banca non ne consiglia l'acquisto né, in taluni casi, ne consente l'acquisto / sottoscrizione.

In linea con le raccomandazioni della Consob, la Banca:

- non commercializza alla clientela al dettaglio le tipologie di prodotti a complessità molto elevata, i quali sono inseriti in apposita "black list" (punteggio pari a "5"); **detti prodotti possono essere utilizzati esclusivamente nella prestazione del servizio di gestione patrimoniale su base individuale;**
- commercializza alla clientela al dettaglio, se ritenute coerenti o strutturalmente adatte e attraverso l'adozione di tutti i presidi organizzativi e procedurali necessari previsti nell'ordinaria valutazione di adeguatezza/appropriatezza, le tipologie di prodotti a complessità non elevata, i quali sono inseriti in apposita "grey list" (punteggio pari a "4").

In quest'ultimo caso, le eventuali operazioni di acquisto di prodotti finanziari complessi sono precedute da adeguata informativa, con la quale vengono illustrate le loro caratteristiche e i rischi rilevanti per lo specifico investimento.

L'eventuale presenza di prodotti complessi nell'ambito dei dossier della clientela viene evidenziata sull'Estratto Conto, inviato periodicamente al cliente, sul quale viene anche riportato il livello di complessità.

### I prodotti complessi nell'ambito del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il servizio di gestione di portafogli mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti, anche "complessi", inseriti nei portafogli gestiti.

In tal caso, infatti, le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto.

**La Banca, in qualità di gestore, si riserva la facoltà di investire anche in prodotti complessi, sia di quelli inseriti nella "grey list" che di quelli presenti nella "black list"**, sempre nel rispetto dei limiti operativi definiti per la linea o il mandato di gestione interessato e riportati sulle relative schede caratteristiche.

L'eventuale presenza di prodotti complessi nell'ambito delle linee di gestione viene evidenziata all'interno del Rendiconto di Gestione, inviato periodicamente al cliente, nel quale viene anche riportato il livello di complessità.

**Soggetto a bail-in:** Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

**Tipologia di clientela:** i prodotti complessi possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

### 10.- Prodotti finanziari illiquidi (Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009)

I prodotti illiquidi sono particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento e che, pertanto, determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

In data 2 marzo 2009, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 9019104 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it)), che fornisce, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, la specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al pricing del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati "over the counter", che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

Per i titoli connotati dalla caratteristica di illiquidità il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo.

**Soggetto a bail-in:** Gli strumenti finanziari emessi da banche sono soggetti.

**Tipologia di clientela:** i prodotti finanziari illiquidi possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

### 11. -Depositi strutturati

Si tratta di depositi il cui capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo, che sono pienamente rimborsabili alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
- uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali, o
- un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

I depositi strutturati sono caratterizzati da una intrinseca complessità che rende difficile la loro valutazione, in termini di rischio, sia al momento dell'apertura sia successivamente ed in quanto tali richiedono che l'investitore sia in possesso di specifiche competenze per poter valutare consapevolmente i rischi legati all'investimento.

**Soggetto a bail-in:** Sì, oltre 100.000 euro per depositante.

**Tipologia di clientela:** i depositi strutturati possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

### 12.- Linea di gestione personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione.

Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al

rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

**Soggetto a bail-in:** Gli strumenti finanziari, inclusi nelle gestioni di portafogli, emessi da banche sono soggetti.

**Tipologia di clientela:** le gestioni di portafogli possono essere destinati ai clienti al dettaglio ed ai clienti professionali, subordinatamente alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza.

#### **12.1.- La rischiosità di una linea di gestione**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

##### **12.1.1.- Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione**

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.

Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

##### **12.1.2.- La leva finanziaria**

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno.

In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati").

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a.- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b.- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c.- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

#### **12.2.- Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli**

##### **12.2.1.- Richiamo**

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari.

E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

##### **12.2.2.- Commissioni ed altri oneri**

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario.

Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

#### **13.- Gli altri fattori fonte di rischi generali**

##### **13.1.- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi.

Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.

Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

##### **13.2.- Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

##### **13.3.- Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati".

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

##### **13.4.- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### **14.- Strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi attuata con i D.Lgs.n. 180 e n. 181 del 16/11/2015**

In data 16/11/2015, con i decreti legislativi 180 e 181, è stata data attuazione alla Direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato a livello europeo in tema di prevenzione e risanamento delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Tra gli aspetti innovativi della normativa, si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca (ad esempio, quando a causa di perdite l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale).

Già durante la fase di normale operatività della banca, le Autorità (per l'Italia l'Autorità di risoluzione è la Banca d'Italia) dovranno predisporre appositi piani

che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.

La normativa attribuisce, inoltre, alle Autorità di risoluzione poteri e strumenti per: i) pianificare la gestione delle crisi; ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi; iii) gestire al meglio la fase di risoluzione della crisi.

Le nuove regole, che trovano applicazione anche con riferimento agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, consentono di ridurre al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario, utilizzando risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. In questo modo i primi a sostenere le perdite sono gli azionisti mentre i creditori, quali i titolari di obbligazioni e/o di depositi per l'importo eccedente i 100.000 Euro, le sostengono dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il D.Lgs 180/2015 introduce varie misure per la gestione della crisi al verificarsi di una situazione di dissesto o di rischio dissesto, quali:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale laddove ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario;
- l'adozione di misure di risoluzione laddove la riduzione o conversione non consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto dell'intermediario.

Tra le misure di risoluzione rientra il c.d. "bail in", strumento che consente di disporre la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione. L'ammontare della riduzione o conversione è determinato da un esperto indipendente.

Sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite quantificate dalla valutazione, gli strumenti finanziari sotto elencati secondo l'ordine indicato dall'articolo 52 del D.Lgs. 180/2015:

- azioni e strumenti di capitale, nonché altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1;
- strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier I);
- strumenti di classe 2 (ad esempio, le obbligazioni subordinate Tier II);
- titoli subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli strumenti di classe 2;
- obbligazioni e altre passività ammissibili.

Una volta assorbite le perdite o in assenza di perdite, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, gli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, i debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono convertiti in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Se le misure precedenti non fossero sufficienti, le restanti passività ammissibili sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1.

Da ultimo, sono coinvolti i depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000.

Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "bail-in", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Le Autorità avranno altresì il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Dal "bail-in" sono escluse una serie di passività, che non possono essere quindi né svalutate né convertite in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ovvero quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù della relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in apposito conto;
- le passività interbancarie con durata inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con durata inferiore residua a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente e sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "bail-in", l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 49, comma 2 D.Lgs. 180/2015).

Lo strumento del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che unitamente ad altri strumenti di risoluzione previsti dal D.Lgs. 180/2015, quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo senza il preventivo consenso degli azionisti;
  - (ii) cessione ad un ente-ponte di beni e rapporti giuridici;
  - (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.
- Quest'ultima solo congiuntamente ad altra misura indicata a (i) e (ii).

Inoltre, presso la Banca d'Italia sono istituiti uno o più fondi di risoluzione alimentati con contributi ordinari e straordinari delle banche, prestiti e altre forme di sostegno finanziario.

L'utilizzo dei fondi di risoluzione è disposto dalla Banca d'Italia limitatamente a quanto necessario per garantire l'efficacia delle misure di risoluzione.

## Sezione E - Informazioni sui costi e oneri

Per le informazioni riguardanti i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, si rimanda al foglio informativo (consegnato in allegato alla presente) nel quale sono indicate le "condizioni economiche" standard.

Le predette condizioni economiche sono fornite ai clienti o potenziali clienti unitamente alla presente documentazione.

In caso di collocamento di strumenti finanziari, per le condizioni economiche, si rimanda ai documenti di dettaglio forniti dalle relative società emittenti.

Di seguito, a titolo informativo, si riporta il trattamento fiscale applicabile ai principali strumenti finanziari.

### 1.- Titoli di Stato ed obbligazioni (anche convertibili o strutturate) soggette al D.Lgs. n. 239/96

- 1.1.- tassazione redditi di capitale (1)
  - Interessi ed altri proventi soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96:
    - titoli di Stato ed equiparati: aliquota del 12,50%
    - obbligazioni: aliquota del 26%
- 1.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
  - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 461/97:
    - titoli di Stato ed equiparati: aliquota del 12,50% (2)
    - obbligazioni: aliquota del 26%

### 2.-Obbligazioni (anche convertibili o strutturate) NON soggette al D.Lgs. n. 239/96

- 2.1.- tassazione redditi di capitale (1)
  - Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 600/73 in misura del 26%
- 2.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
  - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97

### 3.- Pronti contro termine su titoli di Stato ed obbligazioni

- 3.1.- tassazione redditi di capitale (1)
  - Proventi soggetti a ritenuta ex art. 26, comma 3-bis, D.P.R. n. 600/73:
    - titoli di Stato ed equiparati: aliquota del 12,50%
    - obbligazioni: aliquota del 26%

### 4.-Azioni

- 4.1.- tassazione redditi di capitale (1)
  - Dividendi soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter D.P.R. n. 600/73 in misura del 26% (3)
- 4.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
  - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97

### 5.- Derivati (certificates, covered warrant, opzioni, ecc.)

- 5.1.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)
  - Proventi soggetti ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97

### 6.- Titoli atipici

- 6.1.- tassazione redditi di capitale (1)  
Interessi ed altri proventi soggetti a ritenuta ex art. 5, comma 1, D.L. n. 512/83 in misura del 26%
- 7.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)  
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97

### 7.- OICR / ETF

- 7.1.- tassazione redditi di capitale (1)  
Proventi soggetti a ritenuta ex artt. 26 quinquies D.P.R. n. 600/73 e 10-ter, L. n. 77/83 (OICR esteri) in misura del 26%; sulla quota riferibile a proventi derivanti da titoli di Stato ed equiparati, la ritenuta è pari al 12,50%
- 7.2.- tassazione redditi diversi di natura finanziaria (1)  
Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva del 26% di cui al D.Lgs. n. 461/97; per la parte di provento riferibile a titoli di Stato ed equiparati l'aliquota è del 12,50% (2)

### 8.- Servizio di Gestione Individuale di Portafogli

- 8.1.- Imposta sul Valore Aggiunto  
I corrispettivi e le spese relativi al servizio sono soggetti ad IVA nella misura ordinaria, art. 10, comma 1 n. 4), D.P.R. n. 633/72: aliquota del 22%.

Note:

- (1) ricorrendo i presupposti soggettivi (es. persone fisiche e cd. "nettisti") ed oggettivi (es. negoziazione del titolo) prescritti dalla normativa attualmente in vigore.  
(2) la tassazione è data, come previsto dalle norme, applicando l'aliquota del 20% su un imponibile considerato nella misura del 48,08 per cento.  
(3) particolari disposizioni si applicano a soggetti titolari di partecipazioni qualificate/redditi d'impresa. L'imposta sostitutiva ex art. 27-ter si applica alle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli.

## Sezione F - Informativa in materia di Incentivi

### A) Premessa

La presente informativa illustra ai clienti o potenziali clienti la politica della Banca Popolare Pugliese in tema di "incentivi", conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia.

Per "incentivi" si intendono gli onorari, le commissioni o i benefici non monetari corrisposti dalla Banca o dalla stessa ricevuti in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o dei servizi accessori da parte di un qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona operante per suo conto.

Gli incentivi possono essere percepiti a condizione che

- 1) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, e
- 2) non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Si considera che gli incentivi abbiano lo scopo di migliorare la qualità del servizio prestato al Cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il Cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
  - i.- la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi di prodotti che non abbiano legami stretti con la Banca;
  - ii.- la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
  - iii.- l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti, compreso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno legami stretti con la Banca, insieme alla fornitura :
    - di strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi, che assistono il Cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al Cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, ovvero
    - rendiconti periodici sulla performance nonché sui costi e oneri collegati agli strumenti finanziari;
- b) non offrono vantaggi diretti alla Banca che riceve gli incentivi, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il Cliente interessato;
- c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente.

In relazione al servizio di gestione di portafogli gli incentivi, se percepiti, devono essere restituiti al cliente, non appena ragionevolmente possibile, dopo la loro ricezione. Nell'ambito del servizio possono essere percepiti alcuni benefici non monetari di minore entità, a condizione che siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in nessun modo che possa essere pregiudizievole per gli interessi del cliente.

### B) Politica di gestione degli incentivi in Banca Popolare Pugliese

La Banca ha identificato e mappato le tipologie di incentivi, monetari e non monetari percepiti e definito le politiche di gestione.

Gli incentivi costituiscono parte integrante della remunerazione per i Servizi di Investimento prestati dalla Banca.

In particolare, nel Servizio di Collocamento e nell'attività di distribuzione di strumenti e Prodotti Finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, la Banca:

- adotta soluzioni organizzative e procedurali volte a impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli incentivi percepiti da soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
- realizza una selezione di Prodotti Finanziari adeguati, includendo un numero appropriato di Prodotti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca;
- cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione del personale;
- valuta, almeno su base annuale, l'adeguatezza dei Prodotti Finanziari in cui il Cliente ha investito.

Prima della prestazione del servizio accessorio o di investimento, la Banca indica l'ammontare degli incentivi percepiti e, qualora non sia in grado di quantificare ex-ante l'importo di detti incentivi, ne comunica il metodo di calcolo e fornisce le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post.

La Banca, inoltre, almeno una volta all'anno, comunica al cliente in relazione ai servizi di investimento prestati l'importo effettivo degli incentivi ricevuti su base continuativa.

La Banca può percepire, da parte delle Società prodotte ed Emittenti con cui intrattiene rapporti commerciali, incentivi di carattere **non monetario di minore entità** quali, ad esempio, le informazioni o la documentazione relativa ad un Prodotto Finanziario o a un Servizio di Investimento di natura generica, partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che possa rivelarsi pregiudizievole per gli interessi del Cliente.

La Banca, relativamente al servizio di gestione di portafoglio, non percepisce alcun compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi o da altro soggetto che agisce per loro conto in relazione al servizio medesimo.

Le disposizioni nell'ambito degli "incentivi" non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei Servizi di Investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

La Banca si impegna a comunicare, prima di dar corso alle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere o pagare rispetto a quelle non rese note nel documento di informativa precontrattuale.

Maggiori dettagli riguardo agli incentivi suindicati sono forniti su richiesta esplicita, avanzata per iscritto, da parte dei clienti direttamente o per il tramite della propria Filiale di riferimento alla Funzione di Conformità di Banca Popolare Pugliese – Via Luzzatti, 5 73042 Matino (Lecce) - .

### Sezione G - Informativa sulla classificazione della clientela

#### a) Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti. La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a.- clienti al dettaglio;
- b.- clienti professionali;
- c.- controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I clienti professionali sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra:

- "clienti professionali privati" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: € 20.000.000,00;
- fatturato netto: € 40.000.000,00;
- fondi propri: € 2.000.000,00;

nonché i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe ed, infine, gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

- e "clienti professionali pubblici" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le controparti qualificate sono i soggetti che, considerati i criteri previsti dalla normativa, possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Esse sono (1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; (2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; (3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.

#### b) Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte.

Tale richiesta del cliente può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:

- 2.1.- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2.- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3.- da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.4.- da controparte qualificata a cliente al dettaglio;

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della Banca.

#### 2.1.- La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio (compresi gli organismi del settore pubblico, le autorità pubbliche locali, i comuni e i singoli investitori privati) chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutagli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento.

#### Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- divieto per la Banca di concludere contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà;
- divieto per la Banca di adottare disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il proprio personale a raccomandare ai clienti un particolare strumento finanziario;
- divieto per la Banca di depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona;
- informazioni sugli strumenti finanziari;
- obbligo per la Banca che detiene un conto del cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali di informare il cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%;
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento;
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà;
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli, di collocamento o di negoziazione conto proprio;
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.

#### Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini, in termini di costi totali.

#### Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:



- obbligo per la Banca, quando presta consulenza in materia di investimenti, di fornire ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente;
- obbligo per la Banca di presentare al cliente una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite;
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli.

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, la Banca può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che la Banca deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- (a) il cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- (b) la Banca, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- (c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- (d) la Banca comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- (e) la Banca, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente. Analogamente, se la Banca constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali adotta provvedimenti appropriati.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

### **2.2.- La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio**

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con la Banca in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

### **2.3.- La variazione da controparte qualificata a cliente professionale**

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso della Banca.

### **2.4.- La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio**

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e la Banca concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

**PARTE 3: norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti (Atto integrativo del contratto di "Deposito Titoli") – Edizione 10/2018**

**INDICE**

**NORME CONTRATTUALI**

Sezione A – Premesse e conferimento dell'incarico .....	pag. 26
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente.....	pag. 27
Sezione C - Servizi di Investimento - Disposizioni comuni.....	pag. 28
Sezione D - Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini .....	pag. 33
Sezione E - Servizio di Collocamento .....	pag. 34
Sezione F - Servizio di Consulenza in materia di investimenti (base) .....	pag. 35
Sezione G - Servizio di concessione di Finanziamenti.....	pag. 37
Sezione H - Operazioni di Pronti contro Termine .....	pag. 38
Sezione I - Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati.....	pag. 38

**Principali contenuti delle norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti**

Si fornisce, nel seguito, una sintetica descrizione delle principali disposizioni che regolano i servizi/prodotti disciplinati dalle seguenti norme contrattuali (di seguito, il "Contratto"), al fine di consentire al Cliente un'immediata comprensione dei relativi contenuti. La presente introduzione ha finalità meramente descrittive. Per una completa conoscenza dei diritti e degli obblighi a carico del Cliente e della Banca si invita, pertanto, il Cliente a procedere alla lettura del presente Contratto in tutte le Sezioni di cui esso si compone.

\*\*\* \* \*\*\*

Il presente Contratto regola la prestazione, da parte della Banca, dei seguenti servizi di investimento:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini (Sezione D);
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Sezione E);
- consulenza in materia di investimenti (Sezione F).

La Banca, nell'ambito del servizio di **esecuzione di ordini per conto dei clienti** esegue gli ordini di acquisto e di vendita impartiti dal Cliente, mediante negoziazione sulle sedi indicate nella Strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca medesima.

Nell'ambito del servizio di **negoziazione per conto proprio**, invece, la Banca acquista e vende strumenti finanziari in contropartita diretta.

Infine, in relazione al servizio di **ricezione e trasmissione di ordini** la Banca riceve gli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e li trasmette ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. Nell'ambito dell'attività di mediazione, la Banca mette in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.

Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente, ovvero nel trasmettere gli stessi per l'esecuzione, a terzi intermediari autorizzati, la Banca osserva la propria "Strategia di esecuzione degli ordini" e la propria "Strategia di trasmissione degli ordini" al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo ai prezzi, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine nonché ad altre considerazioni rilevanti (c.d. "Best execution").

Il servizio di **assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di (o senza) un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente** consiste, invece, nella promozione ed offerta, da parte della Banca, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi, i quali abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione (c.d. "Società Prodotto").

Per ogni operazione eseguita, nella prestazione dei servizi di cui sopra, la Banca o la Società Prodotto invieranno prontamente al Cliente una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

La Banca, in connessione con i menzionati servizi, presta al Cliente anche il servizio di **consulenza in materia di investimenti** su base non indipendente.

Tale servizio consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente.

La Banca, infatti, non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguate per il Cliente. La valutazione di adeguatezza è prestata tenendo conto delle informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, comunicati dal Cliente stesso alla Banca rispondendo a tutte le domande contenute nell'apposito questionario di profilatura predisposto dalla Banca.

La consulenza prestata dalla Banca si qualifica come consulenza su base non indipendente in quanto: (i) la raccomandazione può avere ad oggetto strumenti emessi dalla Banca, da altre società appartenenti al gruppo della Banca oppure emessi da società eventi stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico (come un rapporto contrattuale) con la Banca stessa (ii) la Banca può percepire incentivi nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa di riferimento.

La Banca potrà **concedere al Cliente finanziamenti per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari** (Sezione G).

In particolare, in conformità alle previsioni della sezione G, la Banca ed il Cliente possono configurare quale concessione di finanziamenti le operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse o corrispettivo.

Le disposizioni del presente Contratto disciplinano, inoltre, le c.d. **operazioni di pronti contro termine** (Sezione H).

Tali operazioni si realizzano attraverso una compravendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca (venditore a pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) ed una contestuale compravendita a termine degli stessi strumenti finanziari per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente (venditore a termine) e la Banca (acquirente a termine).

Da ultimo, il presente Contratto detta specifiche previsioni con riguardo alle **operazioni su strumenti finanziari derivati** (Sezione I).

**Sezione A – Premesse e conferimento dell'incarico**

A1.- Il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con Sede Legale in Parabita (Le), in Via Provinciale Matino n. 5, Codice Fiscale / Partita Iva / iscrizione Registro Imprese di Lecce n. 02848590754 (di seguito indicato come la "Banca"), un accordo avente ad oggetto la prestazione dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza", in breve "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, scelti tra quelli indicati sul frontespizio del presente accordo nel riquadro "servizi ed attività di investimento ed accessori richiesti";

A2.- la Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi di investimento ed accessori di cui al presente accordo;

A3. - Al fine di consentire al Cliente una ragionevole comprensione della natura dei servizi di investimento prestati dalla Banca e/o dei prodotti offerti nonché del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e dei rischi ai medesimi connessi, la Banca ha fornito al Cliente adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del presente Contratto e gli ha preventivamente consegnato il documento informativo "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi investimento e sulla classificazione della clientela" – che il cliente dichiara di avere letto e compreso - contenente informazioni:

- sull'impresa di investimento, sui suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati;
- sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;

- sulla classificazione della clientela;
  - sulla politica di gestione dei conflitti di interesse;
  - sugli incentivi corrisposti e/o percepiti dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento;
- A4.- il Cliente è stato informato della possibilità di ricevere informazioni ulteriori sulla gestione dei conflitti d'interesse;
- A5.- il Cliente ha ricevuto dalla Banca i documenti contenenti le informazioni sulla strategia di trasmissione e sulla strategia di esecuzione degli ordini adottate dalla Banca e ha dato il proprio consenso a quest'ultima;
- A6.- il Cliente è stato informato che la Banca presta anche il servizio di consulenza in materia di investimenti come definito dall'art. 1, comma 5-septies del TUF e come disciplinato dalla successiva Sezione F in abbinamento sistematico con i servizi di investimento di cui al presente Contratto;
- A7.- la Banca ha richiesto al Cliente informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla Sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento, sottoponendo allo stesso l'apposito questionario di profilatura predisposto dalla Banca (il "Questionario"); al riguardo il Cliente garantisce che le informazioni rese all'interno del Questionario sono complete e veritiere impegnandosi inoltre a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni. Il Cliente prende inoltre atto che tutte le informazioni richieste nel questionario di profilatura sono ritenute necessarie dalla Banca e, pertanto, in caso di mancata risposta anche ad una sola domanda del citato questionario, la Banca si asterrà dal prestare il Servizio di consulenza in materia di investimenti, come disciplinato dalla successiva Sezione F;
- A8.- il Cliente conferma di voler ricevere dalla Banca e/o fornire alla stessa le informazioni e le comunicazioni previste dalla vigente normativa e dal presente accordo con le modalità indicate nell'accordo relativo al rapporto al quale i presenti servizi trovano applicazione;
- A9.- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali, disponibili anche sul sito Internet della Banca, indicate nella citata "Documentazione Informativa e precontrattuale", di seguito riportate e che dichiara di accettare integralmente;
- A10.- Il Cliente è stato inoltre informato sul fatto che:
- ai sensi dell'art. 30, comma 6 del TUF, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) [assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente], c-bis [collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente] e d) [gestione di portafogli], per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) [negoiazione per conto proprio]. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.
- La comunicazione scritta di recesso deve essere inviata, tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE)
- Ai commi 7 e seguenti dell'art. 30 la norma recita:
- L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.
- Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea (comma 8).
- Al comma 9 dell'articolo in questione, la norma recita: "Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione".
- qualora rivesta la qualità di consumatore, l'efficacia dell'accordo, promosso e collocato, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione dell'accordo ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE); fermo restando quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 5, del d. lgs. n. 206/2005.
- A11.- Il Cliente, con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
  - l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
  - per poter compiere operazioni relative a strumenti finanziari, diversi da warrant e covered warrant, deve accettare e sottoscrivere le norme relative alla "Sezione I – Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati" delle presenti "norme contrattuali".
- A12.- il Cliente dichiara di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti, qualora il presente servizio sia stato offerto fuori sede;
- A13.- il Cliente dichiara di aver preso completa visione dell'informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa applicabile tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali, e di aver espresso il suo consenso;
- A14.- il Cliente dichiara di aver preso completa visione degli allegati al presente accordo, costituiti dalla "politica di gestione dei conflitti di interesse" e dalla "informativa in materia di incentivi", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiara di accettare integralmente;
- A15.- il Cliente ha preso atto che i servizi di investimento di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la Banca, nell'esecuzione dell'incarico, non promette, né può far garantire a terzi, il risultato utile dell'attività svolta;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

il Cliente conferisce l'incarico alla Banca di prestare, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattuali descritti successivamente, i servizi o attività di investimento od accessori indicati sul frontespizio del presente accordo nel riquadro "servizi ed attività di investimento ed accessori richiesti", a valere sui rapporti di deposito titoli o liquidità che contestualmente vengono aperti, nonché su quelli che saranno successivamente aperti sia singolarmente che cointestati con altri soggetti.

Detti rapporti di deposito titoli o liquidità vengono regolati da apposite norme contrattuali, di cui le presenti norme e condizioni formano parte integrante e sostanziale.

## Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente

### Articolo B1.- Oggetto del contratto

- 1.- Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra il Cliente e la Banca aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento integrando le condizioni speciali delle singole Sezioni relative agli specifici servizi offerti dalla Banca.
- 2.- In caso di contrasto tra quanto previsto nelle presenti condizioni generali e le disposizioni contenute nelle norme particolari applicabili ai singoli Servizi di investimento previste nelle successive Sezioni, prevarranno quest'ultime.
- 3.- Il Cliente, al momento della stipula del presente accordo, seleziona i servizi di investimento – tra quelli offerti dalla Banca – a cui è interessato e che intende attivare. È facoltà del Cliente richiedere in qualsiasi momento l'attivazione di ulteriori servizi disciplinati dal presente accordo.
- 4.- Il servizio di consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente, in abbinamento agli altri servizi regolati dalle presenti norme.

### Articolo B2.- Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

- 1.- Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..
- 2.- La Banca osserva nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al TUF e alle relative disposizioni di attuazione.

### Articolo B3.- Ufficio Reclami della Banca

- 1.- Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente può rivolgere istanza scritta, all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima, Via Luigi Luzzatti 8 - 73046, Matino (Le), in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito [www.bpp.it](http://www.bpp.it). L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

### Articolo B4.- Arbitro per le Controversie Finanziarie

- 1.- Il Cliente, diverso dall'investitore professionale e dalla controparte qualificata, nel caso in cui l'Ufficio Reclami della Banca non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni, ovvero la risposta non sia stata, in tutto o in parte, favorevole ovvero non sia stata data esecuzione alla decisione comunicata, può investire della controversia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, per quanto di sua competenza. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro per le

Controversie Finanziarie le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere proposto, secondo le modalità indicate dallo stesso Arbitro, esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

### **Articolo B5.- Deposito delle firme autorizzate**

- 1.- Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 2.- Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

### **Articolo B6.- Poteri di rappresentanza**

- 1.- Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 2.- Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente accordo ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della Banca e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato.
- 3.- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, qualora la comunicazione sia inviata ad altra filiale, ovvero alla Direzione Generale o altra sede, la comunicazione medesima sarà opponibile decorso il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 5.- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi 2 e 4 del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 6.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario può nominare un proprio rappresentante. Ove i cointestatari, o alcuni di essi, abbiano nominato uno o più rappresentanti comuni, la revoca o la modifica delle facoltà conferite al rappresentante o ai rappresentanti hanno effetto solo per il cointestatario o i cointestatari che dispongono la revoca o la modifica. Siffatte disposizioni devono essere comunicate ed hanno effetto secondo quanto previsto nel precedente comma 3.
- 7.- Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

### **Articolo B7.- Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto**

- 1.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2.- L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta di uno dei cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 3.- La Banca quando le sia stata notificata opposizione ad una specifica operazione con lettera raccomandata, o con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca, anche da uno solo dei cointestatari, non darà corso alla disposizione medesima, salvo che non le siano impartite istruzioni congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- La facoltà di disposizione separata pattuita al momento di accensione del rapporto può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 5.- I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 6.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto e di estinguerlo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 7.- Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 8.- In caso di cointestazione del rapporto, al quale le presenti norme trovano applicazione, i cointestatari prendono atto che le condizioni di operatività (firme disgiunte / congiunte) sono quelle stabilite nell'accordo relativo al rapporto medesimo.

### **Articolo B8.- Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

- 1.- La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente contratto, ivi compresi i tassi e le condizioni anche economiche applicate per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori, previa comunicazione al Cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal Cliente almeno 2 mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse, che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del contratto precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il Cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
- 2.- Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

### **Articolo B9.- Computo dei termini**

- 1.- Tutti i termini previsti nel presente accordo si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

### **Articolo B10.- Foro competente**

- 1.- Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti norme al Foro di Lecce, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, nel qual caso sarà esclusivamente competente il foro del domicilio eletto dal Cliente.

### **Articolo B11.- Legge applicabile e giurisdizione**

- 1.- Il presente accordo è regolato dalla legge ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.

## **Sezione C - Servizi di Investimento - Disposizioni comuni**

### **Articolo C1.- Rischi delle operazioni**

- 1.- Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nel documento "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi investimento e sulla classificazione della clientela", essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente accordo non comportano e non possono comportare, pertanto, alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
- c) con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

### Articolo C2.- Conferimento degli ordini

1.- Gli ordini potranno essere di regola conferiti per iscritto, telefonicamente o tramite internet (trading on line). Il Cliente si impegna a conferire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco. È facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, al ricorrere di un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative di alcuni paesi e/o mercati esteri, l'accettazione e l'esecuzione dell'ordine conferito dal Cliente possono essere subordinate alla sottoscrizione di clausole e documentazione integrative dei contratti principali.

2.- All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia al Cliente una attestazione contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. 3.- Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente autorizza espressamente sin d'ora la Banca a predisporre un sistema di registrazione ed a registrare in via continuativa le conversazioni telefoniche che intercorrono per lo svolgimento dei servizi. Tali registrazioni resteranno acquisite dalla Banca e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente. È facoltà della Banca richiedere una conferma scritta degli ordini.

La Banca registra su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con il Cliente. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) data e ora degli incontri;
  - b) luogo di svolgimento degli incontri;
  - c) identità dei partecipanti;
  - d) promotore degli incontri;
  - e) informazioni pertinenti sull'ordine del Cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.
- 4.- In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto dal Cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, la Banca registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente i dati richiesti dalla normativa applicabile, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.

Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine del Cliente o avere preso una decisione di negoziazione, la Banca registra e tiene a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, i dati dell'ordine previsti dalla normativa.

Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui conclude, per conto del Cliente, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, nonché obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, è tenuta a rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Il Cliente prende atto che la Banca tiene a disposizione dell'autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto del Cliente. Per le operazioni effettuate per conto del Cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del Cliente nonché le informazioni prescritte dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il Cliente prende altresì atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:

- a) operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) operazioni relative agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
- c) operazioni relative agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.

Il Cliente prende atto che la Banca, nel momento in cui trasmette ordini aventi per oggetto operazioni in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, include nella trasmissione di un determinato ordine i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente. Le segnalazioni comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente. In alternativa, invece di includere le informazioni di cui sopra al momento di trasmettere gli ordini, la Banca può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso, se è stato eseguito, come un'operazione; in tal caso, la Banca dichiara, nella segnalazione dell'operazione, che questa riguarda un ordine trasmesso.

Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia un soggetto diverso da persona fisica, coincide con il codice LEI (Legal Entity Identifier), che identifica in maniera univoca e in tutti i mercati del mondo le controparti di operazioni finanziarie ed è assegnato da un'unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee.

La Banca è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle comunicazioni all'autorità competente. Il Cliente prende atto che la Banca potrà effettuare la segnalazione anche mediante un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM - approved reporting mechanism) che agisce per suo conto o una sede di negoziazione.

Il Cliente riconosce ed accetta che la Banca ha il diritto di non dare esecuzione ad alcun ordine, istruzione e/o operazione del Cliente (diverso da una persona fisica) che non abbia previamente comunicato il proprio valido Codice LEI. Il Cliente che sia un soggetto diverso da una persona fisica, si impegna pertanto (i) ove non ne sia già in possesso, a richiedere ed ottenere, e ove necessario rinnovare, presso l'ufficio della Camera di Commercio competente (LOU), l'attribuzione del Codice LEI e/o a (ii) comunicare alla Banca prima dell'avvio di qualsiasi operatività il Codice LEI.

L'acquisizione, il rinnovo ed il mantenimento del Codice LEI presso la LOU rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere a suo carico. Fermo quanto precede, la Banca si riserva la facoltà di accettare un incarico espresso da parte del Cliente, da formalizzarsi con separato atto di delega, affinché la Banca su incarico del Cliente possa richiedere il Codice LEI in nome e per conto dello stesso. Resta inteso che il costo di tale servizio nonché ogni costo, onere e/o responsabilità relativi alla richiesta, attribuzione e rinnovo del Codice LEI sono a carico integrale ed esclusivo del Cliente.

Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla Banca ovvero a mezzo di consulenti finanziari. In tale ultimo caso i consulenti rilasciano al Cliente, all'atto di ricevimento dell'ordine, una attestazione cartacea analoga a quella prevista in caso di ordini conferiti presso la sede o le dipendenze della Banca. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i consulenti sono tenuti alla registrazione della relativa telefonata.

5.- Qualora siano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli ordini, ai fini della loro esecuzione nel rispetto della priorità di ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. I consulenti finanziari possono ricevere esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

6.- Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini purché le stesse non siano ancora eseguite. Quando il Cliente trasmette una richiesta di revoca o di modifica di un ordine, la Banca, nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, darà seguito a tale istruzione solo se lo stato dell'ordine lo consente. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmetterà tale richiesta all'intermediario negoziatore. In tale ultimo caso, il Cliente prende atto che la richiesta di revoca o di modifica potrà essere eseguita solo nei limiti in cui sia possibile e consentito dal negoziatore. Se l'ordine è stato già parzialmente eseguito e il Cliente ha inviato una richiesta di revoca o di modifica dello stesso, la revoca o la modifica si intende riferita unicamente alla porzione di ordine che risulta ancora ineseguita. Se invece la richiesta di modifica consiste nel ridurre il quantitativo dell'ordine ad una quantità inferiore a quella che risulta già parzialmente eseguita, al Cliente non sarà dato modificare lo stato dell'ordine.

7.- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal presente accordo.

8.- Gli obblighi previsti nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.

9.- Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dal Cliente direttamente o per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicato quali suoi

rappresentanti mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo. La Banca non è responsabile dell'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine. Il Cliente manleva sin d'ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante dal conferimento della delega ai soggetti incaricati. Nel caso di delega, la valutazione di appropriatezza ed adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo dell'istituzionario dell'ordine; se quest'ultimo è una cointestazione la valutazione di appropriatezza ed adeguatezza sarà effettuata con riferimento al profilo più prudente.

- 10.- Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, il Cliente dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nella relativa documentazione oggetto di separato accordo contrattuale.

### Articolo C3.- Esecuzione dell'incarico

- 1.- Nella prestazione dei servizi di investimento di cui al presente Contratto, la Banca agisce in nome e per conto del Cliente. Con la firma del presente Contratto, inoltre, il Cliente autorizza la Banca ad agire anche in nome proprio e per conto del Cliente. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di seguito specificate.
- 2.- In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
- 3.- La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
- 4.- In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini non appena ne venga a conoscenza e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 5.- Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca, nell'esecuzione dell'incarico di cui al presente accordo, potrà avvalersi di proprie società, nonché di società terze rispetto alla Banca.
- 6.- Nel caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, la Banca assicurerà la consegna al Cliente della documentazione informativa prescritta dalla disciplina applicabile in materia di offerta al pubblico.

### Articolo C4.- Valutazione delle operazioni in regime di adeguatezza o di appropriatezza

- 1.- La Banca, prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (Sezione F - Servizio di consulenza in materia di investimenti), in abbinamento sistematico ai servizi regolati dalle successive sezioni D (Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini) ed E (Servizio di collocamento) acquisisce dal Cliente o potenziale Cliente le informazioni concernenti le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, la sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite e dei suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. In particolare, la Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in abbinamento sistematico ai servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini valuta l'adeguatezza dell'operazione in conformità alle previsioni di cui al successivo art. D8; in caso, invece, di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, in abbinamento al servizio di collocamento, la Banca osserva le previsioni di cui al successivo art. E4.
- 2.- Le informazioni rilevanti per la valutazione di adeguatezza o appropriatezza delle operazioni vengono acquisite mediante la compilazione da parte del Cliente di apposito questionario di profilatura (il "Questionario"). Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente con il "Questionario", la Banca può di volta in volta, in relazione alle singole operazioni, acquisire eventuali ulteriori informazioni da parte del Cliente. Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno per la valutazione da parte della Banca dell'adeguatezza o dell'appropriatezza di ciascuna operazione, si obbliga ad informare prontamente la Banca del mutamento del suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, della sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite e dei suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio. La Banca valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo del Cliente.
- 3.- Se il Cliente non fornisce o fornisce solo in parte le predette informazioni, la Banca si asterrà dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti e dal raccomandare qualsivoglia operazione.
- 4.- Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente di cui al comma 1, la Banca valuta che la specifica operazione richiesta o proposta corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, sia capace di sostenere le perdite e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.
- 5.- In conformità a quanto previsto dal successivo art. D8, la Banca, quando presta i servizi di cui alla successiva sezione D (esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini) in regime di appropriatezza, richiede al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. La Banca, qualora il Cliente o potenziale Cliente scelga di non fornire le predette informazioni o qualora tali informazioni non siano sufficienti, avverte il Cliente o potenziale Cliente, che tale decisione impedirà di determinare se il servizio o lo strumento sia per lo stesso appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
- 6.- Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente di cui al comma 5, la Banca procede alla verifica che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta. La Banca, qualora ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il Cliente o potenziale Cliente, avverte lo stesso di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. Qualora, anche a seguito dell'avvertimento, il Cliente richieda comunque l'esecuzione dell'operazione non appropriata, la Banca la eseguirà ai sensi del presente contratto.
- 7.- La Banca ha il diritto di presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. Nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca può altresì presumere che un cliente professionale di diritto sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
- 8.- Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti: a) in caso di rappresentanza giudiziaria o legale viene preso a riferimento, relativamente alle conoscenze ed esperienze il soggetto rappresentante, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento il soggetto rappresentato; b) in caso di rapporti intestati ad enti viene preso a riferimento, relativamente alle conoscenze ed esperienze il soggetto rappresentante esecutore, mentre per la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento l'ente rappresentato; c) in caso di rapporti cointestati vengono prese a riferimento le informazioni relative al cointestatario classificato al livello più prudente in relazione a conoscenze ed esperienze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.
- 9.- Le previsioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso di prestazione dei servizi con modalità di mera esecuzione ai sensi del successivo art. C5.

### Articolo C5.- Mera esecuzione degli ordini - Execution Only

- 1.- La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1) del TUF non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario procedere alla determinazione di appropriatezza, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) i suddetti servizi sono connessi: a.1) ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato, a.2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; a.3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; a.4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010; a.5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza; a.6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;
  - b) il servizio è prestato a iniziativa del Cliente;
  - c) il Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il Cliente non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni.

### Articolo C6.- Conflitti di interesse

1. - La Banca può consigliare ovvero effettuare con o per conto della propria clientela operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.

- 2.- Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, la Banca verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:
  - a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
  - b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo;
  - c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente, a cui vengono erogati i servizi di investimento in oggetto;
  - d) svolgano la medesima attività del cliente;
  - e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
- 3.- La Banca ha adottato, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente, una politica di gestione dei conflitti di interesse, una sintesi della quale è stata consegnata al Cliente in tempo utile prima della stipula del contratto, nell'ambito del documento "Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sui costi ed oneri relativi ai servizi di investimento e sulla classificazione della clientela".
- 4.- Tale politica di gestione dei conflitti di interesse:
  - a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
  - b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure di cui alla lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato alla lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini della lettera b), rientrano tra le procedure da seguire e le misure da adottare:

    - a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può nuocere gli interessi di uno o più clienti;
    - b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
    - c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
    - d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
    - e) misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- 5.- Il Cliente ha in ogni momento il diritto di chiedere alla Banca maggiori dettagli in merito a tali procedure. In ogni caso, la Banca comunicherà al Cliente eventuali modifiche di rilievo delle informazioni contenute nella politica di gestione dei conflitti di interesse.
- 6.- Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.
- 7.- Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, la Banca fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
- 8.- La Banca informerà, secondo le modalità indicate nel presente accordo, prontamente il Cliente di ogni cambio della strategia di gestione dei conflitti di interesse.

### Articolo C7.- Versamento della provvista e dei margini di garanzia

- 1.- Il Cliente prende atto che la Banca potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti.
- 2.- I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della Banca, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.
- 3.- Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto di regolamento collegato al deposito titoli tenuto dal Cliente presso la Banca.
- 4.- Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto di regolamento collegato al deposito titoli del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante versamento diretto di denaro, assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dalla Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni della Banca.
- 5.- La Banca e il Cliente concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto di cui all'articolo C11. "Durata ed efficacia dell'accordo - Risoluzione" e fatto salvo il risarcimento del danno.
- 6.- La Banca potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla Banca a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare.
- 7.- Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo.
- 8.- Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario, decorrenti dalla data di spedizione della lettera, per adempiere alle proprie obbligazioni.
- 9.- E' fatto divieto al Cliente di consegnare a consulenti finanziari di cui la Banca eventualmente si avvalga denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei consulenti finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

### Articolo C8.- Compensi e spese

- 1.- Le commissioni, le spese ed ogni altro onere sostenuto dalla Banca per la prestazione dei Servizi sono interamente a carico del Cliente e sono indicati nell'allegato economico ("documento di sintesi") al contratto relativo all'apertura del deposito titoli o liquidità, consegnato al Cliente. Esse dovranno essere rimborsate a semplice richiesta scritta della Banca, che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono.
- 2.- Al Cliente saranno addebitate eventuali imposte o tasse derivanti dall'esecuzione dei Servizi.
- 3.- L'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga richiesto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa, autorità giudiziaria competente, intermediario di cui la Banca si sia avvalsa in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla Banca su istruzioni del Cliente, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della Banca.
- 4.- Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli stanno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 5.- Il Cliente prende atto che, in relazione alle operazioni connesse ai Servizi, è possibile che emergano altri costi per lo stesso, comprese eventuali imposte, che non siano stati già pagati tramite la Banca.
- 6.- Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente espressamente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto di regolamento collegato al deposito titoli ovvero sul conto liquidità tenuto dal Cliente presso la Banca. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce fin da ora alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo.
- 7.- Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la Banca avvertirà il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario, decorrenti dalla data di spedizione della lettera, per adempiere alle proprie obbligazioni.
- 8.- La Banca che distribuisce quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP informa il Cliente degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di

investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.

### Articolo C9.- Deposito ed amministrazione delle somme e degli strumenti finanziari del Cliente

- 1.- Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Accordo sono custodite ed amministrate dalla Banca sulla base di apposito contratto che il Cliente sottoscrive ed alle cui condizioni economiche e contrattuali le Parti fanno espresso rinvio.

### Articolo C10.- Comunicazioni al Cliente

- 1.- Tutte le comunicazioni riguardanti il presente accordo vengono inviate dalla Banca all'indirizzo indicato dal Cliente.
- 2.- Il Cliente si impegna a comunicare le eventuali variazioni del domicilio di cui al comma precedente alla Filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto mediante dichiarazione scritta presentata direttamente agli sportelli della Banca oppure con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 3.- Fatte salve le modalità di conferimento e revoca degli ordini, l'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente accordo sarà effettuata con le modalità prescelte dal Cliente per il rapporto sul quale vengono regolate le relative operazioni.
- 4.- Ove il Cliente opti per l'invio di comunicazioni con modalità elettroniche, la Banca potrà adempiere i propri obblighi informativi relativi alle modifiche degli Allegati al presente Accordo o alla documentazione alla quale il presente Contratto fa rinvio, rinviando con la comunicazione elettronica a specifiche sezioni del proprio sito web [www.bpp.it](http://www.bpp.it).
- 5.- In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo, anche di posta elettronica, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali variazioni del cointestatario designato a ricevere le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto di cui sopra, dovranno essere effettuate per iscritto e la comunicazione dovrà essere sottoscritta da tutti i cointestatari, restando prive di efficacia quelle mancanti di uno degli indicati requisiti.

### Articolo C11.- Comunicazioni alla Banca

- 1.- Il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. La comunicazione ha effetto decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa da parte della Filiale presso cui è intrattenuto il rapporto.
- 2.- Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.
- 3.- Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

### Articolo C12.- Durata ed efficacia dell'accordo - Risoluzione

- 1.- Il presente accordo sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi.
- 2.- Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
- 3.- Ove il presente accordo sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 206/2005, l'efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione dell'accordo e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 67-duodecies del predetto D.Lgs. 206/2005.
- 4.- La Banca potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
  - a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
  - b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute.
- 5.- Il presente accordo inoltre è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:
  - a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
  - b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione;
  - c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica alla Banca dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.
- 6.- In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
- 7.- Le Parti prendono inoltre atto e convengono che in caso di chiusura di tutti i rapporti intrattenuti dal Cliente presso la Banca, ai quali trova applicazione il presente accordo, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto. Gli effetti della risoluzione decorreranno a partire dal 1° giorno lavorativo del mese successivo alla chiusura dell'ultimo rapporto al quale il presente accordo trova applicazione.

### Articolo C13.- Dichiarazioni del Cliente - Cause di esclusione della responsabilità della Banca

- 1.- Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
- 2.- Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave della stessa, alla Banca non sarà imputabile alcuna responsabilità per aver agito in conformità ad ordini inviati dal Cliente, con qualunque mezzo autorizzato, che, successivamente alla loro trasmissione od esecuzione, dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, contraffatti o i cui codici identificativi, firme, chiavi e password siano state carpite con dolo o frode.
- 3.- La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
- 4.- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linee del sistema di negoziazione o altri inconvenienti dovuti a interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete internet o interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete internet, da interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; controversie sindacali, serrate, scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da forza maggiore o altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della Banca ed alla natura dell'attività svolta.
- 5.- Nei casi di cui al precedente comma, la Banca informerà tempestivamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 6.- La Banca, in caso di significativo ritardo nell'esecuzione di ordini avviserà tempestivamente il Cliente e, salva revoca dell'ordine espressa il giorno stesso, procederà all'esecuzione entro il primo giorno lavorativo nel quale sia ripristinata l'operatività.
- 7.- La Banca non sarà in alcun modo responsabile per le perdite derivanti dall'esecuzione di operazioni in valute estere. Tali perdite saranno comunque a carico del Cliente.
- 8.- La Banca non sarà in alcun modo responsabile per le perdite derivanti al Cliente in seguito all'effettuazione di operazioni eseguite per suo conto.
- 9.- La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del servizio.
- 10.- La Banca non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei Servizi da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.
- 11.- La Banca ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Inoltre, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.



**Sezione D - Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini**

**Articolo D1.- Oggetto del Servizio**

- 1.- La presente Sezione disciplina la prestazione, da parte della Banca, dei seguenti servizi:
  - a) **negoziazione per conto proprio**, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta;
  - b) **esecuzione di ordini per conto dei clienti**, per tale intendendosi la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione; ;
  - c) **ricezione e trasmissione di ordini (e mediazione)**, e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi. Nell'ambito dell'attività di mediazione, la Banca mette in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari che si sostanzia nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione al soggetto autorizzato alla esecuzione degli stessi. Nell'ambito dell'attività di mediazione, la Banca mette in relazione due o più parti per la conclusione di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari.
- 2.- In connessione con i servizi di cui alla presente Sezione, richiesti dal Cliente, la Banca presta anche il servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente come disciplinato dalla successiva Sezione F del presente Contratto e valuta l'adeguatezza delle operazioni in conformità a quanto previsto dal successivo art. D8.

**Articolo D2.- Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti**

- 1.- La Banca, nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini, adoterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nella strategia di esecuzione dalla stessa adottata e alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti (c.d. best execution).
- 2.- Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento dell'operazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.
- 3.- Gli altri fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali il prezzo pagato o ricevuto, i costi e gli oneri indiretti, la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere precedenza rispetto alla considerazione immediata del corrispettivo totale soltanto a condizione che essi servano a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente.
- 4.- Nel determinare l'importanza relativa di tali fattori, ferme restando le specificazioni contenute nella relativa "Strategia di Esecuzione degli ordini" la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.
- 6.- La Banca informerà prontamente il Cliente di ogni modifica della strategia di esecuzione e darà al Cliente, dietro sua specifica richiesta, eventuali chiarimenti sul rispetto dei principi di best execution con riferimento a singole operazioni.
- 7.- Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente.
- 8.- Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nella "Strategia di Esecuzione degli ordini" e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla Banca di adottare tutte le misure da questo previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
- 9.- Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche in ordine alle modalità di esecuzione di un ordine, la Banca si atterrà a tali istruzioni limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, a tali istruzioni. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
- 10.- Ai fini di quanto precede, la Banca si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall'indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse, laddove ritenga probabile che tali istruzioni potrebbero impedirgli di ottenere il miglior risultato possibile.
- 11.- Nonostante quanto sopra, la Banca potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede sulla quale eseguire l'ordine, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione.
- 12.- Il Cliente si riserva il diritto di esprimere il proprio consenso espresso, e di conseguenza autorizzare la Banca, all'esecuzione di ordini fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ad ogni singola operazione.
- 13.- Qualora il Cliente abbia espresso il consenso di cui al precedente comma, la Banca potrà soddisfare l'ordine del Cliente in qualità di controparte diretta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente. Il rispetto di tali limiti andrà valutato con riferimento al momento dell'offerta da parte della Banca e non al momento successivo dell'accettazione da parte del Cliente. Qualora, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e l'accettazione, l'offerta risulti tuttavia manifestamente superata, la Banca si asterrà dall'eseguire l'operazione, fatta salva l'eventuale diversa istruzione specifica del Cliente.
- 14.- La Banca eseguirà gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.
- 15.- E' facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

**Articolo D3.- Ricezione e trasmissione di ordini**

- 1.- Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini la Banca adoterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti in conformità a quanto previsto nella strategia di trasmissione dalla stessa adottata e alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
- 2.- Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca avrà riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine, nonché a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
- 3.- Nel determinare l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 2, ferme restando le specificazioni contenute nella relativa "Strategia di Trasmissione degli ordini" la Banca terrà conto delle caratteristiche del Cliente (compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale), dell'ordine (incluso quando l'ordine del cliente include operazioni di finanziamento tramite titoli), degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.
- 4.- Le misure di cui al comma 1 identificano, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi.
- 5.- La Banca provvedere a fornire al Cliente informazioni appropriate sulla propria "Strategia di Trasmissione" stabilita ai sensi del presente articolo.
- 6.- La Banca, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, si atterrà alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Queste ultime, pertanto, potranno pregiudicare il conseguimento da parte della Banca del miglior risultato possibile.
- 7.- La Banca trasmetterà tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nell'ordine in cui sono stati ricevuti.
- 8.- La Banca, in presenza di un giustificato motivo, potrà rifiutare di trasmettere un ordine. Il rifiuto di trasmettere un ordine verrà immediatamente comunicato al Cliente indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.

**Articolo D4.- Mediazione**

- 1.- Nello svolgimento del servizio di mediazione, la Banca mette in contatto il Cliente con uno o più investitori per la conclusione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca comunicherà al Cliente le circostanze ad esso note relative alle caratteristiche dell'operazione.
- 2.- Il Cliente riconosce alla Banca le commissioni applicate al servizio di mediazione come specificato nelle condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente e indicate nei relativi documenti contrattuali, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.
- 3.- La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla Banca con ciascuno di tali investitori.

**Articolo D5 - Gestione degli ordini**

- 1.- La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di clienti ed agli interessi della Banca stessa.
- 2.- Ai fini di cui al precedente comma 5, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini del Cliente:

- a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
  - b) tratta gli ordini comparabili dei clienti con successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
  - c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
- 3.- Al momento di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotterà tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi, di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento degli ordini eseguiti, siano prontamente e correttamente trasferiti sul deposito titoli e sul conto di regolamento del Cliente.
- 4.- La Banca non farà un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei suoi soggetti rilevanti, come definiti dalla normativa di riferimento.

#### Articolo D6.- Aggregazione e gestione degli ordini

- 1.- La Banca, al ricorrere delle condizioni normative, tempo per tempo vigenti potrà trattare l'ordine di un Cliente o un'operazione in conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente. Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dalla normativa, la Banca potrà aggregare l'ordine del Cliente con gli ordini di altri clienti della Banca o con gli ordini della Banca stessa. Tale aggregazione potrà generare un pregiudizio o un vantaggio per il Cliente.
- 2.- Ove la Banca abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà, secondo quanto stabilito dalla normativa, nel rispetto del principio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico.
- 3.- In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati del Cliente con operazioni in conto proprio, la Banca assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente. Anche in quest'ultimo caso, le operazioni eseguite potranno tuttavia essere assegnate proporzionalmente alla Banca ove senza l'aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della Banca, eseguire l'ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.
- 4.- Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

#### Articolo D7 - Vendite allo scoperto

- 1.- Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili.

#### Articolo D8.- Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

- 1.- Nella prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini (ivi compresa la mediazione) la Banca è tenuta alla valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza dell'operazione in conformità alle seguenti previsioni e a quanto previsto dal precedente art. C4.
- 2.- Nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto uno **strumento finanziario compreso nel Catalogo Prodotti** di cui al successivo art. F4, la Banca presta il servizio di consulenza e procede alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, anche nell'ipotesi in cui l'operazione sia richiesta dal Cliente. Nel caso in cui l'operazione risulti inadeguata al profilo del Cliente, la Banca si astiene dal fornire qualsivoglia raccomandazione e dal dare corso all'operazione medesima. Se l'operazione richiesta dal cliente consiste in un disinvestimento (o riscatto) e non risulti adeguata al profilo del Cliente, la Banca dà informazione al cliente dell'inadeguatezza dell'operazione, attraverso la compilazione di un apposito modulo e consente comunque la realizzazione dell'operazione.
- 3.- Nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto uno **strumento finanziario escluso dal Catalogo Prodotti ma compreso nel Perimetro di consulenza**, la Banca non presta il servizio di consulenza ma procede comunque a valutare l'adeguatezza dell'operazione richiesta dal Cliente. In tali casi, qualora l'operazione risulti inadeguata al profilo del Cliente, la Banca provvede ad informare lo stesso di tale circostanza e dà corso all'operazione previa acquisizione del consenso del Cliente attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo.
- 4.- Se l'operazione ha ad oggetto **strumenti finanziari esclusi dal Catalogo Prodotti e dal Perimetro di consulenza**, la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e si limita a valutare l'appropriatezza dell'operazione richiesta dal Cliente in conformità a quanto previsto dal precedente art. C4, commi 5 e 6.
- 5.- Nel caso in cui l'operazione abbia ad oggetto uno strumento finanziario per il quale è stata individuata una situazione di "conflitto di interessi" di cui al precedente art. C6, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione in conformità a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 6.- Resta peraltro inteso che in caso di prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione ordini mediante tecniche di comunicazione a distanza la Banca – salvo quanto previsto dal precedente art. C5 (Mera esecuzione di ordini – Execution Only) – procederà alla verifica della sola appropriatezza del servizio o dell'operazione proposta in conformità a quanto previsto dal precedente art. C4, commi 5 e 6.

#### Articolo D9.- Documentazione delle operazioni eseguite

- 1.- Per ogni operazione eseguita, la Banca invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l'informativa pervenga dal terzo medesimo, una comunicazione contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.
- 2.- Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca, qualora non abbia già provveduto il terzo, potrà altresì effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
- 3.- Su richiesta, la Banca fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.
- 4.- Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese sostenute, la Banca invierà al Cliente i documenti e le registrazioni riferibili al Cliente.
- 5.- La predetta documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata a.r., alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa, salvo: (i) correzione da parte della Banca entro 5 giorni lavorativi dall'invio o (ii) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
- 6.- La Banca che ha eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione del portafoglio provvede, relativamente a tale ordine, a: a) fornire prontamente al cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine; b) inviare al cliente, su un supporto durevole, un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. L'avviso di cui alla lettera b), contiene le informazioni previste dalla normativa pro-tempore vigente.
- 7.- A seguito di ragionevole richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione.

#### Articolo D10.- Comunicazione per il deprezzamento del valore iniziale degli strumenti finanziari con effetto leva o con passività potenziali

- 1.- La Banca, nel momento in cui detiene un conto del Cliente che include posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione è effettuata strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

### Sezione E - Servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente

#### Articolo E1.- Oggetto del Servizio

- 1.- La presente Sezione disciplina la prestazione da parte della Banca del servizio assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis), del TUF. Il servizio di collocamento consiste nella promozione ed offerta da parte della Banca di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi, i quali abbiano conferito o meno alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione (nel seguito, le "**Società Prodotto**").
- 2.- Nella prestazione del Servizio la Banca si attiene alla presenti norme ed alle disposizioni ed alla documentazione d'offerta predisposta dall'Emittente o dall'Offerente dei Prodotti Finanziari, anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
- 3.- In connessione con il servizio di collocamento, la Banca presta sistematicamente al Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti come disciplinato dalla successiva Sezione F.

### Articolo E2.- Conferimento degli ordini

- 1.- L'ordine di sottoscrizione dei Prodotti Finanziari può essere impartito dal Cliente alla Banca tramite l'apposito modulo (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione") fornito dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari i cui contenuti vengono comunicati al Cliente tramite l'apposita modulistica fornita al Cliente.
- 2.- Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d'offerta predisposta e fornita dall'Emittente o dall'Offerente, vengono conferiti secondo le modalità indicate nell'articolo "C2 Conferimento degli ordini" del presente accordo.

### Articolo E3.- Esecuzione dell'incarico

- 1.- In esecuzione del Contratto, la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione di strumenti e prodotti finanziari per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative società prodotto, nonché il loro rimborso o vendita e comunque le operazioni connesse agli strumenti e ai prodotti finanziari.
- 2.- La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto e/o sottoscrizione di strumenti o prodotti finanziari per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società Prodotto, nonché quelle di rimborso o vendita o comunque le operazioni connesse agli strumenti o ai prodotti, trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
- 3.- Il servizio di collocamento può essere svolto dalla Banca, sia presso la sua sede o le sue dipendenze, sia al di fuori di esse avvalendosi, in tal caso, di consulenti finanziari.
- 4.- Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle società prodotto gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento a carico delle stesse.
- 5.- La Banca consegnerà al Cliente la documentazione d'offerta relativa agli strumenti o ai prodotti finanziari prevista ai sensi della vigente normativa di settore ed il relativo Modulo di Sottoscrizione.
- 6.- Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l'Emittente o l'Offerente degli strumenti o dei prodotti finanziari, la Banca potrà effettuare il collocamento degli stessi
- 7.- La Banca provvede a trasmettere gli ordini ricevuti all'Emittente o all'Offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate ovvero nel rispetto di quanto previsto nella strategia di trasmissione degli ordini consegnata al Cliente.
- 8.- Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, la Banca si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati e riferibili a diverse società prodotto, ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse offerte.
- 9.- Il servizio di collocamento ha natura di rapporto continuativo. Il presente accordo, quindi, disciplina sia la prestazione delle attività di promozione, sottoscrizione e/o acquisto di strumenti o prodotti finanziari, sia le attività di assistenza successiva fornita dalla Banca al Cliente nell'ambito del servizio di collocamento dei Prodotti, anche per il tramite dei consulenti finanziari. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti o prodotti la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva al servizio di collocamento, la Banca:
  - a) fornirà al Cliente ogni informazione utile in relazione alle eventuali richieste o esigenze del Cliente connesse con i prodotti;
  - b) riceverà dal Cliente le disposizioni relative ai Prodotti e ne curerà la trasmissione alla Società prodotto;
  - c) potrà provvedere ad incontrare il Cliente, presso il suo domicilio o in altro luogo prescelto da quest'ultimo, al fine di illustrare l'andamento del portafoglio e dei Prodotti acquistati o sottoscritti;
  - d) potrà illustrare eventuali nuove opportunità di investimento;
  - e) potrà fornire al Cliente tutte le informazioni aggiornate sull'investimento proposto o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.);
  - f) potrà promuovere ulteriori opportunità di investimento eventualmente connesse con gli strumenti o i prodotti già acquistati o sottoscritti dal Cliente.

### Articolo E4.- Valutazione di adeguatezza

- 1.- Nella prestazione del servizio di collocamento, in considerazione del sistematico abbinamento di tale servizio al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca è tenuta alla valutazione dell'adeguatezza dell'operazione in conformità a quanto previsto dalle successive disposizioni e da quanto previsto nel precedente articolo C4, commi 3 e 4.
- 2.- Nel caso in cui l'operazione non sia adeguata per il Cliente, la Banca informerà il Cliente di tale circostanza e si asterrà dal dare corso all'operazione.
- 3.- Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 troveranno applicazione anche in caso di prestazione del servizio di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 4.- La Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione al profilo del Cliente anche se l'operazione raccomandata su iniziativa della Banca o richiesta dal Cliente consiste in un'operazione di disinvestimento (o di riscatto). In tali casi, in particolare:
  - se l'operazione di disinvestimento richiesta dal Cliente è adeguata al profilo del Cliente medesimo, la Banca dà corso all'operazione;
  - se l'operazione di disinvestimento richiesta dal cliente non è adeguata al suo profilo, la Banca dà informazione al cliente dell'inadeguatezza dell'operazione attraverso la compilazione di un apposito modulo. In tali casi, la Banca consentirà, comunque la realizzazione dell'operazione.

### Articolo E5.- Documentazione delle operazioni eseguite

- 1.- La rendicontazione delle operazioni eseguite nell'ambito del servizio di collocamento sarà effettuata dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.
- 2.- In particolare, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari fornirà prontamente al Cliente su supporto durevole le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché su richiesta del Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.
- 3.- L'Emittente o l'Offerente degli strumenti o dei prodotti finanziari trasmetterà al Cliente su supporto durevole, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione un avviso che confermi l'avvenuta esecuzione dell'ordine.
- 4.- Con le medesime modalità, ovvero con una periodicità almeno semestrale, l'Emittente o l'Offerente degli strumenti o dei prodotti finanziari trasmetterà al Cliente conferma degli ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente. Tale avviso avrà i contenuti previsti dalla vigente normativa di settore.
- 5.- Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata qualora nessuna delle parti faccia pervenire all'altra un reclamo motivato scritto, a mezzo lettera raccomandata a.r., entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima documentazione.

## Sezione F - Servizio di consulenza in materia di investimenti (base)

### Articolo F1.- Oggetto del Servizio

- 1.- La presente Sezione disciplina la prestazione da parte della Banca del Servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF.
- 2.- Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere perdite e degli obiettivi di investimento del Cliente inclusa la sua tolleranza al rischio.

La consulenza prestata dalla Banca si qualifica come consulenza su base non indipendente in quanto: (i) la raccomandazione può avere ad oggetto strumenti emessi dalla Banca, da altre società appartenenti al gruppo della Banca oppure emessi da società eventi stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico (come un rapporto contrattuale) con la Banca stessa (ii) la Banca può percepire incentivi nei limiti di quanto previsto nel presente Contratto e dalla Normativa di riferimento. In considerazione della tipologia del servizio di consulenza prestato, la Banca ha adottato, conformemente a quanto previsto dalla politica sui conflitti di interesse, ogni misura ragionevole per individuare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri Clienti della Banca nella prestazione del servizio di consulenza, al fine di evitare che tali conflitti di interesse ricadano negativamente sul Cliente. La Banca, ove le predette misure adottate non siano sufficienti ad evitare con ragionevole certezza il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informerà per iscritto il Cliente della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata. Si rinvia a quanto indicato nel documento informativo sulla "politica sui conflitti di interesse" consegnato al Cliente in tempo utile prima della stipula del presente Contratto.
- 3.- La Banca presta il servizio di consulenza a titolo gratuito in abbinamento ai servizi regolati dalle precedenti Sezioni D ed E secondo le modalità previste nella presente Sezione.

### Articolo F2.- Raccomandazioni personalizzate

- 1.- La Banca presta il Servizio di Consulenza in materia di investimenti, fornendo ai Clienti, dietro loro richiesta (c.d. consulenza passiva) o di propria iniziativa

(c.d. consulenza attiva) raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente.

- 2.- Le raccomandazioni di investimento fornite dalla Banca al Cliente sono finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente ed adeguate alla sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ed alla sua situazione finanziaria. La Banca si asterrà dal consigliare operazioni non adeguate al Cliente con riferimento alla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere perdite, ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua propensione al rischio.

### Articolo F3.- Oggetto della raccomandazione

1.- L'oggetto della raccomandazione consiste nella realizzazione di un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento o prodotto finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento o prodotto finanziario.

### Articolo F4.- Area della consulenza

1.- La Banca presta il Servizio di consulenza con riferimento esclusivo agli strumenti finanziari compresi nel perimetro di consulenza (il "**Perimetro di consulenza**"). Rientrano nel Perimetro di consulenza le seguenti predeterminate asset class di strumenti finanziari:

- tutti i prodotti e/o strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o in vendita o collocati o distribuiti dalla Banca (strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi, i quali abbiano conferito o meno alla Banca apposito incarico di collocamento / distribuzione, quali ad esempio: Fondi Comuni di Investimento e SICAV);
  - i seguenti prodotti/strumenti finanziari indipendentemente dal servizio di investimento prestato:
    - le operazioni di pronti contro termine;
    - i titoli azionari quotati presenti nell'indice FTSE MIB;
    - le obbligazioni quotate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. con rating "investment grade";
    - le obbligazioni bancarie domestiche;
    - i titoli di emissione Banca Popolare Pugliese;
  - prodotti di investimento assicurativo (quali ad esempio: polizze rami vita III, V, I, multiramo);
  - i prodotti/strumenti finanziari per i quali la Banca individua una situazione di conflitto di interessi.
- Sono esclusi dal Perimetro di consulenza i titoli del debito pubblico nella fase di emissione.

2. - La Banca, sulla base del Perimetro di consulenza individuato, procede a definire uno specifico catalogo prodotti in proposta (il "**Catalogo Prodotti**") la cui composizione viene periodicamente verificata e, se del caso, aggiornata ad opera della Banca. La selezione dei prodotti/strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi macroeconomiche delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione a quella europea e domestica, ed al rapporto di rischio rendimento degli strumenti finanziari individuati, nonché sulla base di analisi di bilancio e merito delle società emittenti. La periodicità dell'aggiornamento e la selezione dei prodotti/strumenti finanziari viene comunque effettuata in funzione dei diversi momenti di mercato, per settori merceologici, per aree geografiche e valutarie.

3. - La Banca presta di propria iniziativa il servizio di consulenza (consulenza attiva) solo con riguardo agli strumenti finanziari inclusi nel Catalogo Prodotti.

4.- La descrizione dei tipi di strumenti finanziari considerati dalla Banca è contenuta nel documento informativo preventivamente consegnato, di cui all'articolo A3 della sezione A del presente contratto.

### Articolo F5.- Modalità di prestazione del servizio

1.- La Banca fornisce consulenza per iscritto, nonché mediante l'utilizzo di strumenti informatici (anche a mezzo mail), tecniche di comunicazione a distanza, invio di pubblicazioni o documentazione informativa, anche avvalendosi di consulenti finanziari.

2.- Per la prestazione della consulenza potrà essere utilizzato il mezzo telefonico; in tal caso, la Banca provvede ad effettuare la registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni delle relative conversazioni telefoniche saranno conservate dalla Banca per almeno 5 anni.

3. La prestazione del servizio di consulenza prevede:

- l'analisi, da parte della Banca, delle caratteristiche del Cliente, individuate attraverso il questionario di profilatura MiFID;
- la prestazione e la formalizzazione, nei confronti del Cliente, di una o più raccomandazioni di investimento, aventi ad oggetto i Prodotti in consulenza di cui all'art. F4 del presente Contratto.

Le raccomandazioni oggetto del servizio di consulenza prestato dalla Banca sono documentate al Cliente attraverso un apposito "relazione di consulenza" in cui è fornita una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata al cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. In tale report di consulenza la Banca potrà, ove del caso, includere nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Il report di consulenza è sottoposto alla firma del Cliente, il quale ha la facoltà di accettare o rifiutare le raccomandazioni medesime. Le raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca non sono vincolanti per il Cliente, il quale rimane libero, in base alle proprie determinazioni, di dare esecuzione o meno alle stesse. In caso di accettazione della raccomandazione, la Banca ne fornisce evidenza anche nel modulo d'ordine dell'operazione di investimento, che riporta apposita dicitura relativa alla raccomandazione prestata. Il Cliente prende altresì atto che qualora venga data esecuzione alla raccomandazione al di fuori del servizio oggetto del presente accordo e/o oltre i termini di validità temporale indicati nella stessa raccomandazione e/o da parte di un soggetto diverso rispetto a quello a cui la stessa è stata erogata, l'operazione potrebbe risultare non adeguata rispetto al profilo finanziario del disponente l'ordine. Il Cliente è consapevole che in caso di esecuzione parziale dell'operazione per cause non dipendenti dalla Banca, le operazioni potrebbero risultare non adeguate al profilo finanziario del Cliente. Il Cliente manleva espressamente la Banca da qualsivoglia responsabilità derivante dall'esecuzione parziale dell'operazione raccomandate, e della conseguente potenziale non adeguatezza delle operazioni e del portafoglio del Cliente;

f) la valutazione periodica dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente, mediante la quale la Banca verifica l'adeguatezza del portafoglio del Cliente, per i cui esatti termini, cadenze, frequenze ed effetti si rinvia all'art. F12 di cui al presente Contratto.

3.- Resta escluso tra le Parti qualsiasi obbligo della Banca di attivarsi nei confronti del Cliente in relazione agli andamenti di mercato delle operazioni consigliate o esaminate. E' altresì escluso qualsiasi obbligo della Banca di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. D10.

### Articolo F6.- Validità temporale delle raccomandazioni

1.- Qualora l'esecuzione delle operazioni non sia contestuale alla prestazione della raccomandazione, la Banca indicherà esplicitamente al Cliente il periodo di tempo entro il quale la raccomandazione può considerarsi valida.

### Articolo F7.- Natura delle raccomandazioni di investimento

1.- Il Cliente prende atto che:

- le indicazioni fornite dalla Banca nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno; ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione per il tramite della Banca; le conseguenti scelte operative sono effettuate dal Cliente nella sua piena ed esclusiva autonomia decisionale ed a suo rischio;
- le indicazioni fornite dalla Banca non costituiscono offerta o promozione di strumenti finanziari, o invito a concludere alcuna operazione;
- il servizio di consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo;
- il servizio di consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati; l'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano;
- le indicazioni, i dati e/o le informazioni relativi sia ai mercati, sia ai prodotti e agli strumenti finanziari forniti dalla Banca nell'espletamento del servizio di consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;
- le raccomandazioni, i dati e/o le informazioni fornite dalla Banca sono formulati sulla base delle indicazioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono resi e che, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo e comunque decorso il tempo tecnico per la loro esecuzione o il periodo di validità espressamente indicato nelle medesime.

### Articolo F8.- Valutazione di adeguatezza

- 1.- La Banca raccomanda al Cliente esclusivamente operazioni adeguate rispetto al profilo del Cliente.
- 2.- Ove sia il Cliente a richiedere l'esecuzione di un'operazione, la Banca procede alla valutazione di adeguatezza secondo quanto di seguito specificato.
- 3.- In conformità a quanto previsto nel precedente art. E4, in caso di prestazione del servizio di consulenza attiva o passiva in abbinamento sistematico con il servizio di assunzione a fermo e/o collocamento, qualora l'operazione non sia adeguata per il Cliente, la Banca informerà il Cliente di tale circostanza e si asterrà dal dare corso all'operazione. La Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione anche con riguardo alle operazioni di disinvestimento, secondo quanto previsto dal precedente art. E4.
- 4.- In caso di prestazione del servizio di consulenza in abbinamento sistematico con i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini, in conformità a quanto previsto dal precedente art. D8:
  - la Banca raccomanda esclusivamente operazioni adeguate aventi ad oggetto strumenti finanziari compresi nel Catalogo Prodotti;
  - qualora l'operazione richiesta dal Cliente non sia adeguata per il Cliente e abbia ad oggetto uno strumento finanziario compreso nel Catalogo Prodotti, la Banca informa il Cliente di tale circostanza e si astiene dal dare corso all'operazione;
  - qualora l'operazione non sia adeguata per il Cliente ed abbia ad oggetto strumenti finanziari esclusi dal Catalogo Prodotti ma in inclusi nel Perimetro di consulenza, la Banca informa il Cliente di tale circostanza; in tal caso, il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove questi confermi per iscritto il proprio intendimento di dare comunque corso all'operazione stessa, della quale si limita a valutare l'appropriatezza;
  - se l'operazione ha ad oggetto strumenti finanziari esclusi dal Catalogo Prodotti e dal Perimetro di consulenza, la Banca non presta il servizio di consulenza e si limita a valutare l'appropriatezza dell'operazione.
- 5.- Quando presta il servizio di consulenza in materia di investimenti che comporta dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, la Banca raccoglie le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del Cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettua un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.
- 6.- La Banca mantiene registrazioni delle valutazioni dell'adeguatezza condotte includendovi i seguenti elementi:
  - a) il risultato della valutazione dell'adeguatezza;
  - b) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il servizio di investimento o l'acquisto di uno strumento o prodotto fosse stato valutato come potenzialmente inadeguato per il Cliente, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione;
  - c) l'eventuale avviso dato al Cliente qualora il Cliente non avesse fornito informazioni sufficienti a consentire alla Banca di effettuare la valutazione dell'adeguatezza, indicando se il Cliente ha chiesto di procedere con l'operazione nonostante l'avviso e, ove applicabile, se la Banca ha accettato la richiesta del Cliente di procedere con l'operazione.

### Articolo F9.- Responsabilità del Cliente relativa a informazioni e documentazione fornita alla Banca

- 1.- Il Cliente prende atto che il Servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca si basa esclusivamente sulle informazioni e sulla documentazione fornita dallo stesso Cliente con riferimento a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, alla situazione finanziaria tra cui la capacità di sostenere perdite, agli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio e ad ogni altro dato che il Cliente ritenga opportuno precisare o la Banca ritenga utile richiedere. Il Cliente è responsabile in via esclusiva della completezza, veridicità, correttezza ed aggiornamento delle informazioni e della documentazione fornita alla Banca da cui dipende la qualità e correttezza delle raccomandazioni di investimento fornite dalla Banca. La Banca, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a raccomandazioni di investimento fornite sulla base di informazioni e documentazione non complete, corrette o aggiornate fornite dal Cliente.
- 2.- Il Cliente si impegna a comunicare qualsiasi variazione significativa delle informazioni e dei documenti forniti alla Banca.

### Articolo F10.- Responsabilità della Banca - Limitazioni

- 1.- La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile nei confronti solo del Cliente dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave.
- 2.- Le indicazioni, i suggerimenti, i dati e le informazioni fornite dalla Banca, relativi sia ai mercati che a strumenti finanziari, connessi all'espletamento del Servizio di consulenza in materia di investimenti sono da intendersi riferiti alla situazione specifica del Cliente e al periodo di riferimento indicato dalla Banca e non sono, pertanto, cedibili a terzi, senza autorizzazione della Banca. La Banca non è quindi responsabile verso alcun soggetto diverso dal Cliente che sia venuto a conoscenza degli - e abbia fatto affidamento sugli - stessi.
- 3.- La Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del Contratto, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.

### Articolo F11.- Remunerazione del servizio

- 1.- A fronte della prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento o prodotto finanziario, non è prevista alcuna specifica commissione o spesa a carico del Cliente. Rimangono, comunque, a carico del Cliente le commissioni e/o le spese previste e concordate con lo stesso in contratto per il relativo servizio di investimento utilizzato per porre in essere l'operazione.

### Articolo F12.- Rendicontazione del servizio

- 1.- La Banca, nell'ambito di ciascun modulo di ordine, precisa se l'operazione di investimento o di disinvestimento è stata oggetto del servizio di consulenza da parte della Banca.
- 2.- La Banca fornisce al Cliente su supporto durevole, prima di effettuare una transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifica la consulenza prestata e che indica perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente, di cui all'art. F5, comma 3, del presente contratto.
- 3.- Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce su supporto duraturo un rendiconto relativo allo svolgimento del servizio di consulenza, contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a) evidenza delle raccomandazioni prestate nel periodo di riferimento,
  - b) le operazioni eseguite durante il periodo oggetto di rendiconto,
  - c) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute dalla Banca per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto.Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricezione. Tale rendiconto potrà essere parte integrante dell'estratto titoli inviato ai sensi dell'art. C8 delle "norme contrattuali deposito titoli" sottoscritte dal cliente per il dossier titoli.
- 4.- Con cadenza almeno annuale, la Banca verifica il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito e comunica al cliente l'eventuale non adeguatezza.

## Sezione G - Servizio di concessione di Finanziamenti

### Articolo G1.- Oggetto dell'accordo

- 1.- Oggetto della presente sezione è la prestazione da parte della Banca a favore del Cliente del servizio di concessione di finanziamenti, come meglio definito nella presente sezione contrattuale.
- 2.- In tale ambito il Cliente potrà conferire alla Banca disposizioni volte ad ottenere dalla Banca stessa un finanziamento finalizzato a consentirgli di porre in essere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- 3.- E' facoltà del Cliente richiedere che detto servizio sia escluso dal presente accordo.

### Articolo G2.- Concessione di finanziamenti

- 1.- La Banca potrà concedere al Cliente unicamente finanziamenti per l'effettuazione di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- 2.- Ai fini del presente articolo le parti possono configurare quale concessione di finanziamenti le operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro

pagamento di un interesse o corrispettivo:

- a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene la Banca;
  - b) in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie, di regola rappresentate dagli stessi strumenti oggetto delle operazioni di cui alla lettera a).
- 3.- I costi e gli oneri connessi alle diverse tipologie di finanziamento sono specificati nelle condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente e indicati nei relativi documenti contrattuali.
  - 4.- Nella prestazione del servizio di finanziamento la Banca invia al domicilio del Cliente un rendiconto con periodicità almeno annuale relativo ai finanziamenti concessi. Tale rendiconto deve essere inviato entro 15 giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento. La documentazione si intende approvata trascorsi 10 giorni dalla data dell'invio, senza che da parte del Cliente sia pervenuto, a mezzo lettera raccomandata a.r., motivato reclamo scritto.

## Sezione H - Operazioni di Pronti contro Termine

### Articolo H1.- Premessa

- 1.- Le norme di seguito riportate regoleranno le future operazioni di Pronti Contro Termine che dovessero essere perfezionate tra la Banca e il Cliente.

### Articolo H2.- Oggetto e durata dei pronti contro termine

- 1.- Le operazioni di pronti contro termine possono avere ad oggetto soltanto i seguenti strumenti finanziari: titoli di Stato, strumenti finanziari obbligazionari non convertibili italiani e/o esteri di proprietà della Banca (anche emessi dalla stessa).
- 2.- Le singole operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata quale indicata nel relativo ordine.
- 3.- La conclusione delle singole operazioni di pronti contro termine avverrà attraverso la sottoscrizione e lo scambio tra la Banca e il Cliente del modulo di ordine previo accordo in relazione agli elementi riportati nel modulo medesimo. Il Cliente ha facoltà di revocare l'operazione solo se non ancora eseguita.

### Articolo H3.- Natura ed effetti dell'operazione

- 1.- L'operazione si realizza attraverso una compravendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca (venditore a pronti) a favore del Cliente (acquirente a pronti) ed una contestuale compravendita a termine degli stessi strumenti finanziari per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente (venditore a termine) e la Banca (acquirente a termine).
- 2.- La compravendita a termine ha effetti obbligatori: l'effetto traslativo dunque è differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima e, pertanto, gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione restano nella proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine pattuito. Per tutta la durata dell'operazione i diritti inerenti agli strumenti finanziari oggetto del contratto spettano al Cliente acquirente a pronti.

### Articolo H4.- Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

- 1.- Il Cliente acquirente a pronti è tenuto a versare alla Banca venditrice il prezzo in denaro indicato nel modulo d'ordine, riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati e stabilito all'atto della conclusione della compravendita a pronti.
- 2.- A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto di regolamento del Cliente, collegato al deposito titoli interessato dall'operazione, per un importo corrispondente al prezzo pattuito.

### Articolo H5.- Consegna dei titoli e pagamento del prezzo nella vendita a termine

- 1.- Alla scadenza prevista per l'esecuzione della vendita a termine, il Cliente acquirente a pronti deve trasferire alla Banca, la proprietà di strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito dell'operazione a pronti, unitamente a tutti i diritti inerenti agli stessi, ed il Cliente riceve contestualmente il pagamento del prezzo pattuito all'atto della conclusione della vendita a termine.
- 2.- In caso di inadempimento da parte della Banca dell'obbligo di riacquistare i titoli o del Cliente in relazione all'obbligo di venderli e consegnarli, la parte non inadempiente potrà vendere o comprare i titoli ai sensi degli artt. 1515 e 1516 cod.civ.. In tal caso la vendita o l'acquisto saranno effettuati a o da intermediario autorizzato alla negoziazione di strumenti finanziari.

### Articolo H6.- Condizione risolutiva

- 1.- Costituisce condizione risolutiva di tutti i contratti di pronti contro termine in essere che potrà essere fatta valere, a seconda dei casi, dalla Banca o dal Cliente, ognuna delle seguenti ipotesi: a) il verificarsi di una delle situazioni di cui all'art. 1186 c.c.; b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica, sì da mettere in pericolo il soddisfacimento delle ragioni della controparte; e) l'inadempimento degli obblighi di restituzione o di riacquisto derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso in conformità alle disposizioni della presente sezione o ad un qualsiasi altro contratto di prestito titoli tra le stesse parti concluso.
- 2.- La facoltà di avvalersi della clausola risolutiva può essere esercitata solo in relazione a tutti i contratti di pronti contro termine in essere al momento del verificarsi della condizione. La parte che se ne avvale deve darne comunicazione all'altra a mezzo lettera raccomandata con a.r., ovvero a mezzo telegramma. Le parti hanno l'obbligo di provvedere alle conseguenti restituzioni entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della predetta comunicazione.

### Articolo H7.- Remunerazione dell'operazione

- 1.- La remunerazione dei contratti di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo al termine.

### Articolo H8.- Spese ed Oneri Fiscali

- 1.- Le commissioni, le spese ed ogni altro onere sostenuto dalla Banca per la prestazione del servizio oggetto della presente sezione sono interamente a carico del Cliente e sono indicati nel relativo modulo d'ordine. Essi dovranno essere rimborsati a semplice richiesta scritta della Banca, che avrà altresì facoltà di richiederne l'anticipazione al Cliente, in mancanza della quale la Banca non sarà tenuta ad effettuare l'operazione cui tali spese si riferiscono. Sono, altresì, a carico del Cliente gli oneri fiscali di legge stabiliti per la prestazione del servizio.
- 2.- Il pagamento del corrispettivo, di commissioni e spese avviene mediante addebito automatico sul conto di regolamento indicato dal Cliente e sul quale la Banca è sin d'ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in relazione e/o dipendenza del Contratto. Le commissioni, le spese e le eventuali imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.
- 3.- Il Cliente prende atto che, in relazione alle operazioni connesse al servizio, è possibile che emergano altri costi per gli stessi, comprese eventuali imposte, che non siano stati già pagati tramite la Banca.

## Sezione I - Operazioni su Strumenti Finanziari Derivati

### Articolo I1.- Premessa

- 1.- Il Cliente dichiara di essere consapevole, anche alla luce delle informazioni contenute nella "Documentazione Informativa e precontrattuale", che la Banca ha messo a sua disposizione anche sul relativo sito internet della stessa, in tempo utile e prima della conclusione del presente accordo, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni in strumenti finanziari derivati.
- 2.- Il Cliente dichiara di essere pienamente informato delle caratteristiche degli strumenti finanziari derivati, delle operazioni sugli stessi effettuate, nonché dei relativi sistemi di compensazione e garanzia avendo ricevuto, peraltro, ogni necessaria informazione sul punto dalla Banca;
- 3.- Il Cliente ha preso atto ed è pienamente consapevole del fatto che: a) il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni ed oscillazioni; b) l'investimento effettuato su tali contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti le somme investite inizialmente e, comunque, non quantificabili; c) relativamente agli strumenti finanziari derivati, le operazioni ordinate dal Cliente possono comportare l'obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al conferimento dell'ordine della provvista o dei margini di garanzia previsti per l'operazione disposta;
- 4.- Ciononostante il Cliente dichiara di aver attentamente valutato le operazioni in strumenti finanziari derivati, di ritenere che le stesse soddisfano le proprie esigenze di investimento e di voler conferire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;
- 5.- In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente, questi assume l'onere di tenere costantemente informata la Banca in merito alla propria conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento e di strumenti finanziari.
- 6.- Le norme relative ai "Servizi di investimento Disposizioni comuni", "al "Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di ordini", riportate nelle rispettive Sezioni, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sezione;
- 7.- Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia o degli altri enti corrispondenti sui mercati italiani ed esteri, quali ad esempio le clearing house, nonché dei mercati, o, comunque, degli strumenti

e dei sistemi di compensazione e garanzia presenti nei mercati ed operanti secondo le disposizioni normative primarie e secondarie di riferimento, nonché di ogni altra disposizione della Cassa o degli enti ed istituti corrispondenti e prende atto che le eventuali modificazioni di tale normativa potranno comportare automaticamente modifiche a quanto stabilito nel presente accordo, ove necessario.

### Articolo 12.- Oggetto dell'accordo

1.- Le presenti norme contrattuali disciplinano esclusivamente i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini prestatati dalla Banca a favore del Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati previsti dalle presenti norme.

### Articolo 13.- Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

- 1.- La Banca si dichiara disponibile a prestare alle condizioni di cui al presente accordo i servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini relativi a: a) strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati; b) strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati; c) strumenti finanziari, qualora gli stessi siano sottostanti al contratto avente ad oggetto strumenti finanziari derivati e l'operazione sugli strumenti finanziari sia strumentale ed accessoria all'esecuzione del contratto principale avente ad oggetto strumenti finanziari derivati.
- 2.- L'ordine di acquisto o di vendita potrà essere eseguito dalla Banca nelle sedi di negoziazione in cui la stessa operi direttamente quale negoziatore o anche per il tramite di un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul predetto mercato. Negli altri mercati l'ordine ricevuto dalla Banca sarà eseguito tramite l'intervento di un intermediario riconosciuto e autorizzato a operare sul mercato sul quale l'ordine deve essere eseguito in base alla disciplina legislativa e/o alla regolamentazione applicabile a detto mercato. In caso di strumenti finanziari derivati non negoziati su mercati, la Banca eseguirà direttamente l'ordine quando ciò sia possibile, oppure lo stesso ordine potrà essere eseguito tramite l'intervento di un intermediario.
- 3.- Il Cliente prende atto che nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione, l'ordine impartito, nei casi consentiti dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile, potrà essere raggruppato con ordini di società del gruppo cui appartiene la Banca e/o quelli di altri Clienti della Banca stessa e/o quelli dell'intermediario di cui si avvalga la Banca di volta in volta, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e sempre che le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dalla Banca per conto proprio saranno raggruppati con quelli di pertinenza dei clienti.
- 4.- Il Cliente prende atto che l'operatività sulle sedi di negoziazione è soggetta anche a locali disposizioni legislative e/o di autodisciplina e/o a prassi cui la Banca e l'intermediario ivi operante sono tenuti ad uniformarsi. Conseguentemente, il Cliente dà atto che la Banca e/o gli intermediari di cui la stessa si avvalga, dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguibilità dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
- 5.- Gli strumenti finanziari del Cliente a qualunque titolo detenuti dalla Banca, ivi compresi gli strumenti finanziari dematerializzati, devono risultare da apposite evidenze contabili e costituirsi a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della Banca stessa e degli altri clienti.
- 6.- Il Cliente prende atto che le attività di cui al presente accordo non comportano alcuna garanzia, per il Cliente stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati e che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.
- 7.- Il Cliente si impegna ad impartire ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati dei quali il Cliente stesso conosce in modo adeguato natura, caratteristiche e rischi connessi.
- 8.- Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che:
  - a) il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
  - b) l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, e comunque non quantificabili a priori.

### Articolo 14.- Corrispettivi e spese

- 1.- A fronte delle prestazioni rese dalla Banca, il Cliente pagherà a quest'ultima: a) le commissioni e le spese, così come indicate nell'allegato economico ("documento di sintesi") al contratto relativo all'apertura del deposito titoli, consegnato al Cliente; b) l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla Banca su istruzioni del Cliente, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della Banca; c) qualsiasi importo dovuto alla Banca o a terzi incaricati dalla Banca come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto; d) ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.
- 2.- Le commissioni, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione. Così come previsto dal successivo art. 15 (modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari), il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto di regolamento collegato al deposito titoli interessato e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la Banca riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.

### Articolo 15.- Modalità di deposito di somme di denaro e strumenti finanziari

- 1.- Le somme di denaro consegnate alla Banca per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente accordo sono depositate in un conto di regolamento acceso presso la Banca, agganciato al deposito titoli, regolamentato da apposito contratto a cui le parti fanno espresso rinvio.
- 2.- La Banca, inoltre, aprirà un apposito conto per il deposito dei margini di garanzia, cosiddetto "conto derivati", strumentale al compimento delle operazioni in derivati.
- 3.- Il Cliente, inoltre, autorizza espressamente la Banca, anche ai sensi dell'art. 1723 c.c., a trasferire dal conto deposito titoli gli strumenti finanziari occorrenti per il compimento per conto del Cliente delle operazioni oggetto del presente accordo anche con riguardo all'assolvimento del versamento dei margini.

### Articolo 16.- Depositi, margini, pagamenti

- 1.- Il Cliente dovrà provvedere al versamento dei margini nella misura calcolata dalla Banca e tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della Cassa di compensazione o garanzia s.p.a. o degli enti ed istituti corrispondenti nelle sedi di negoziazione, con la valuta indicata nell'allegato economico ("documento di sintesi") al contratto relativo all'apertura del deposito titoli, consegnato al Cliente. I margini sia di garanzia che di variazione devono essere pagati dal Cliente esclusivamente per contanti. Solo per i margini di garanzia la Banca può consentire al Cliente, in sostituzione del versamento per contanti, di porre a garanzia strumenti finanziari dalla stessa indicati.
- 2.- Il Cliente si impegna a versare e a mantenere sul conto di regolamento o, se previsto e accettato dalla Banca, sul conto di deposito titoli, in qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto del presente accordo. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a richiesta della Banca o secondo quanto indicato nelle note informative o nelle eventuali comunicazioni che verranno inviate. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca come margini di garanzia potranno eccedere quelle richieste dai regolamenti dei mercati in cui gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al Cliente con effetto indicato nella stessa comunicazione.
- 3.- Il Cliente dovrà inoltre versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché mettere a disposizione della Banca tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
- 4.- Qualora le somme versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la Banca ne informerà il Cliente per iscritto ovvero telefonicamente, curando la registrazione della comunicazione, o comunque mediante altro mezzo che consenta al Cliente di acquisirne la disponibilità su supporto durevole e richiederà contestualmente il versamento di somme aggiuntive, indicando il termine per provvedere al relativo versamento.
- 5.- Nel caso in cui le somme richieste dalla Banca non siano presenti sul conto di regolamento collegato al deposito titoli e/o il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, la Banca non darà corso all'operazione ovvero è autorizzata a procedere comunque alla chiusura parziale o totale delle operazioni nello stato in cui si trovano, utilizzando le somme depositate sul conto di regolamento o sul conto derivati a copertura di eventuali perdite e/o danni e restando sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. Nel caso di chiusura coattiva, parziale o totale, della posizione, qualora i margini di garanzia siano costituiti da strumenti finanziari, la Banca, senza necessità di comunicazione ulteriore rispetto alla richiesta di versamento dei margini, resta autorizzata a vendere detti strumenti finanziari al fine di coprire le perdite e/o i danni derivanti dalla chiusura coattiva della posizione. Nel caso in cui, in seguito alla chiusura coattiva della posizione, si realizzi un saldo a debito del conto di regolamento la Banca è autorizzata irrevocabilmente ad addebitare in qualsiasi momento l'importo su altro conto acceso presso la Banca di cui il Cliente risulti intestatario o co-intestatario. Resta, inoltre, salva la facoltà per la Banca di recedere, senza ulteriore preavviso, dall'accordo, nonché il diritto al risarcimento del danno.
- 6.- Durante l'operatività giornaliera sugli strumenti finanziari derivati, a chiusura di ogni posizione aperta, la Banca può rendere disponibile il controvalore del margine di garanzia di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, diminuito di una quota percentuale prefissata, a garanzia della solvibilità del Cliente. A fine giornata la Banca effettua il calcolo completo della posizione del Cliente sugli strumenti finanziari derivati e dei relativi margini di garanzia, rendendo disponibile al Cliente il margine dovuto ovvero la eventuale quota percentuale trattenuta.
- 7.- Le parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce ed accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla

Banca o comunque versate dal Cliente a titolo di margine di garanzia.

- 8.- Il Cliente deve precisare alla Banca, mediante compilazione di apposita dichiarazione, che è parte integrante del presente accordo, l'importo cosiddetto "capitale di riferimento" che intende porre come limite per l'operatività in strumenti finanziari derivati.
- 9.- Ai fini degli adempimenti a carico della banca, relativamente alle operazioni in strumenti finanziari derivati disposte dal Cliente per finalità diverse da quelle di copertura che abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, si rinvia all'articolo D5 (comunicazione delle perdite) del presente accordo.
- 10.- La movimentazione riguardante i margini di garanzia viene evidenziata sull'apposito conto derivati intestato al Cliente. Le somme eventualmente derivanti dall'amministrazione dei titoli costituiti a garanzia dell'operatività in strumenti finanziari derivati, dal riconoscimento dei margini di variazione da parte della Cassa o dagli enti ed istituti corrispondenti e dall'esecuzione delle operazioni saranno rese disponibili al Cliente sul conto di regolamento collegato al deposito titoli.

### Articolo 17.- Ordini, istruzioni e conferme

- 1.- Gli ordini possono essere impartiti dal Cliente secondo le stesse modalità previste nelle altre sezioni del presente accordo.
- 2.- Gli ordini una volta conferiti dal Cliente possono essere revocati dal Cliente stesso solo se non ancora eseguiti dalla Banca.
- 3.- Il Cliente dovrà fornire tempestivamente istruzioni alla Banca di cui la stessa avesse bisogno in relazione agli ordini conferiti dal Cliente stesso. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo, la Banca avrà la facoltà, secondo la sua discrezionalità, di assumere tutte le iniziative necessarie alla protezione degli interessi del Cliente.
- 4.- La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi derivanti dal presente accordo.
- 5.- Il Cliente deve fornire le disponibilità necessarie all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa di cui al precedente art. I3 (corrispettivi e spese) entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la liquidazione dell'operazione stessa.
- 6.- Resta salva la facoltà della Banca di richiedere al Cliente modalità particolari per la consegna dei valori, a garanzia del buon fine dei contratti.
- 7.- Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare la registrazione delle conversazioni telefoniche inerenti all'attività qui disciplinata. Tali registrazioni saranno di proprietà della Banca e saranno ritenute come idonea prova di ordini, istruzioni e comunicazioni date verbalmente.
- 8.- Il Cliente dà atto che, salvo in ogni caso l'indicazione su singole operazioni che la Banca può dare su richiesta del Cliente, le operazioni vengono concluse sulla base di un'autonoma valutazione del Cliente e non su sollecitazione della Banca.
- 9.- In caso di operazioni dalla banca ritenute non appropriate per il cliente, trova applicazione quanto previsto nella "Sezione C – Servizi di investimento – Disposizioni comuni" del presente accordo riguardo alla "valutazione di appropriatezza".
- 10.- Nell'esecuzione degli ordini la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti. La Banca si riserva tuttavia la facoltà di non eseguire l'ordine, dandone tempestiva comunicazione al Cliente nella stessa forma in cui lo ha ricevuto.
- 11.- La documentazione attestante l'esecuzione degli ordini si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 5 giorni lavorativi dalla data di spedizione della documentazione stessa, salvo: a) correzione da parte della Banca entro 5 giorni lavorativi dall'invio; b) errore manifesto sulle componenti dell'operazione.
- 12.- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
- 13.- Il Cliente prende atto che gli eventuali ordini inviati in modalità "stop" possono non trovare esecuzione sul mercato.

### Articolo 18.- Future e Opzioni

- 1.- Gli ordini relativi ai contratti future e ai contratti d'opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
- 2.- Il Cliente prende atto che i termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla Cassa o dagli enti e gli istituti corrispondenti nelle sedi di negoziazione in cui gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati.
- 3.- Il Cliente comunicherà alla Banca, per le posizioni aperte in opzioni, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i, entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della Banca per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici.
- 4.- In assenza di comunicazioni effettuate dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin d'ora esclusa ogni sua responsabilità.
- 5.- Il Cliente prende atto che i termini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dei future sono quelli stabiliti dai relativi regolamenti.

### Articolo 19.- Limitazione di responsabilità

- 1.- Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente a tale eventuale richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso.
- 2.- Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subito a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.

### Articolo 110.- Inadempimento

- 1.- Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, anche in relazione ad una sola delle operazioni concluse: a) il Cliente non proceda a versare quanto dovuto in base al presente accordo, o ad integrare la giacenza nei tempi richiesti dalla Banca; b) il Cliente non proceda a consegnare tempestivamente gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario della sede di negoziazione rilevante e della Cassa o degli enti e gli istituti corrispondenti nelle sedi di negoziazione rilevante; c) mancata integrazione da parte del Cliente del saldo a debito del conto di regolamento che ecceda l'affidamento allo stesso eventualmente concesso e ancora in essere, nei tempi richiesti dalla Banca; d) il Cliente operi cessioni di beni ai creditori ex artt. 1977 e ss. c.c., proponga concordati stragiudiziali agli stessi o venga comunque a trovarsi in stato d'insolvenza; la Banca avrà il diritto di intraprendere qualsiasi delle seguenti operazioni, dandone preventiva comunicazione al Cliente:
  - effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente eseguendo le operazioni di segno opposto a quella dei contratti in essere del Cliente;
  - acquistare o vendere per conto del Cliente, nel caso che il contratto lo preveda, lo strumento finanziario sottostante il contratto in essere;
  - dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna dello strumento finanziario sottostante scelto dalla Banca, qualora il contratto lo preveda, oppure mediante il regolamento per contanti;
  - compensare con qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia in possesso, incluse le somme originariamente versate quali margini di garanzia e successivamente divenute libere in ragione della chiusura anticipata delle operazioni.
- 2.- La Banca è autorizzata ad utilizzare quanto ricavato da tali operazioni per far fronte a impegni ed obbligazioni e, qualora la Banca debba pagare ai terzi in conseguenza di perdite superiori ai margini di garanzia depositati dal Cliente presso la Banca, il Cliente sarà tenuto a pagare l'ammontare eccedente su richiesta della Banca.
- 3.- Il mancato o ritardato esercizio di tali diritti non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Il tutto senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

### Articolo 111.- Norme applicabili

- 1.- Le parti convengono che al presente accordo, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione tutte le norme già previste nelle altre sezioni del presente accordo in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione.

### Articolo 112.- Eccezione di gioco

- 1.- All'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo non può essere opposta l'eccezione di gioco prevista dall'art. 1933 del c.c.



**PARTE 7: norme contrattuali deposito titoli – Edizione 01/2018**

**INDICE**

**NORME CONTRATTUALI**

Sezione A – Premesse.....	pag. 41
Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente.....	pag. 41
Sezione C – Norme relative al servizio di deposito titoli e strumenti finanziari .....	pag. 43

**Sezione A – Premesse**

- A1.- il Cliente è interessato a sottoscrivere, con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., con Sede Legale in Parabita (Le), in Via Provinciale Matino n. 5, Codice Fiscale / Partita Iva / iscrizione Registro Imprese di Lecce n. 02848590754 (di seguito indicato come la "Banca"), un contratto avente ad oggetto un deposito titoli, come meglio indicato sul frontespizio del presente accordo;
- A2.- la Banca è autorizzata allo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del D. lgs. n. 58/1998 (il "Testo Unico della Finanza", in breve "TUF") e successive modifiche ed integrazioni a cui fa riferimento il presente Contratto (negoiazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti; concessione di finanziamenti);
- A3.- il Cliente conferma di aver già sottoscritto le "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento, consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- A4.- Il Cliente conferma di aver ricevuto su supporto duraturo contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, e di accettare esplicitamente, il "Documento di Sintesi", nel quale sono integralmente riportate le condizioni economiche applicate al rapporto.**
- A5.- Il Cliente conferma quanto indicato per i "regimi fiscali" applicabili al rapporto e indicati nel presente accordo;
- A6.- Il Cliente è stato inoltre informato sul fatto che, qualora rivesta la qualità di consumatore, l'efficacia dell'accordo, promosso e collocato, mediante tecniche di comunicazione a distanza, è sospesa ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per la durata di quattordici giorni, decorrenti dalla data della conclusione dell'accordo ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e che entro detto termine, è facoltà del Cliente recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: Banca Popolare Pugliese – Direzione Generale, Via Luzzatti, 8, 73046 Matino (LE); fermo restando quanto previsto dall'art. 67-duodecies, comma 5, del d. lgs. n. 206/2005.
- A7.- il Cliente ha preso completa cognizione delle norme contrattuali di seguito riportate e dichiara di accettarle integralmente;
- A8.- Le parti convengono che al presente accordo, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le "norme relative alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti e concessione di finanziamenti, in quanto compatibili con le norme qui presenti;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

da intendersi insieme agli allegati, parte integrante del Contratto, si conviene quanto segue.

**Sezione B - Condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente**

**Articolo B1.- Disposizioni applicabili**

1.-I rapporti eventualmente esistenti e quelli che saranno in futuro costituiti tra Banca e Cliente sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi (di cui alle successive sezioni delle presenti "norme contrattuali"), anche dalle seguenti condizioni generali, nonché, ove consentito, dagli usi contemplati dagli artt. 1, 8, 9 delle preleggi.

**Articolo B2.- Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela**

1.- Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

**Articolo B3.- Pubblicità e trasparenza delle condizioni**

1.- La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

**Articolo B4.- Ufficio Reclami della Banca**

1.- Per eventuali contestazioni che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente può rivolgere istanza scritta, all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della medesima, Via Luigi Luzzatti 8 - 73046, Matino (Le), in conformità al Regolamento per la gestione dei reclami disponibile presso le filiali della Banca e sul sito [www.bpp.it](http://www.bpp.it). L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

**Articolo B5.- Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela**

- 1.- La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
- 2.- In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
- 3.- In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
- 4.- Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

**Articolo B6.- Invio di corrispondenza alla Banca**

- 1.- Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
- 2.- Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

**Articolo B7.- Invio della corrispondenza alla clientela**

- 1.- L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
- 2.- In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

**Articolo B8.- Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca ai fini della normativa antiriciclaggio e fiscale**

1.- All'atto della costituzione dei singoli rapporti o dell'effettuazione delle singole operazioni, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie ed aggiornate, nonché ogni altro dato e notizia richiesti per consentire alla Banca stessa il corretto assolvimento degli obblighi di

adeguata verifica della clientela di cui alla normativa in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo ed in materia fiscale tempo per tempo vigente. Per acquisire dal Cliente le relative dichiarazioni e informazioni la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

- 2.- In caso di impossibilità a completare l'adeguata verifica per mancato recapito delle informazioni richieste da parte di ogni intestatario del rapporto, ovvero per cause imputabili al Cliente, la Banca, previo contatto con il Cliente teso al completamento dell'adeguata verifica entro un ragionevole termine, si riserva il diritto di attivare la procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie prevista dalla normativa antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione tempo per tempo vigenti.
- 3.- Anche al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca, verifica le informazioni e i documenti eventualmente prodotti da soggetti che entrano in rapporto con la Banca stessa per l'esecuzione di operazioni connesse ad atti dispositivi del cliente (portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.); detta verifica è finalizzata a provare l'identità personale dei citati soggetti e per valutare la possibilità di eseguire le operazioni richieste.
- 4.- Il Cliente si impegna a fornire alla Banca tutti i dati e le informazioni anagrafiche e finanziarie necessarie ad ottemperare a norme di carattere fiscale, ivi incluse le disposizioni che prevedono lo scambio internazionale di informazioni con l'amministrazione fiscale di paesi terzi. Ove richiesto dalla Banca, il Cliente è altresì tenuto a fornire eventuali chiarimenti, documenti aggiuntivi o dichiarazioni utili a comprovare la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni anagrafiche e finanziarie fornite. Il Cliente, inoltre, dovrà adoperare la massima diligenza possibile nella segnalazione alla Banca, in modo autonomo, di eventuali variazioni di stati e circostanze relativi ai dati e alle informazioni già forniti, in modo da consentire un loro tempestivo aggiornamento. Per acquisire dal Cliente ogni dato ed informazione, la Banca potrà avvalersi di tutte le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi compreso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza in forma elettronica e/o telematica, che il Cliente dichiara fin d'ora di accettare. La Banca non è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle informazioni ricevute dal Cliente né del loro mancato aggiornamento da parte del Cliente stesso. Quest'ultimo resta l'unico responsabile delle conseguenze che possano derivare dal rilascio di dati ed informazioni false, incomplete, inesatte o intempestive, nonché dal loro mancato aggiornamento e si obbliga a tal fine a tenere indenne la Banca ed eventuali terzi che ne abbiano diritto da ogni pregiudizio che dovesse essere subito anche per effetto di comminazione di collegati provvedimenti sanzionatori.

### Articolo B9.- Deposito delle firme autorizzate

- 1.- Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
- 2.- Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

### Articolo B10.- Poteri di rappresentanza

- 1.- Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
- 2.- Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, qualora la comunicazione sia inviata ad altra filiale, ovvero alla Direzione Generale o altra sede, la comunicazione medesima sarà opponibile decorso il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 3.- Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
- 4.- Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito ai commi 2 e 3 del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 5.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà delle medesime di compiere operazioni separatamente, ciascun cointestatario può nominare un proprio rappresentante. Ove i cointestatari, o alcuni di essi, abbiano nominato uno o più rappresentanti comuni, la revoca o la modifica delle facoltà conferite al rappresentante o ai rappresentanti hanno effetto solo per il cointestatario o i cointestatari che dispongono la revoca o la modifica. Siffatte disposizioni devono essere comunicate ed hanno effetto secondo quanto previsto nel precedente comma 2.
- 6.- Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

### Articolo B11.- Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

- 1.- Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni sul rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 2.- L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta di uno dei cointestatari, il quale dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
- 3.- La Banca quando le sia stata notificata opposizione ad una specifica operazione con lettera raccomandata, o con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca, anche da uno solo dei cointestatari, non darà corso alla disposizione medesima, salvo che non le siano impartite istruzioni congiuntamente da tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.- La facoltà di disposizione separata pattuita al momento di accensione del rapporto può essere modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
- 5.- I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
- 6.- Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto e di estinguerlo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
- 7.- Nei casi di cui al comma 6 del presente articolo, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata ovvero con altro mezzo che ne attesti inequivocabilmente la ricezione da parte della Banca. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, presso la filiale dove è instaurato il rapporto e non siano decorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

### Articolo B12.- Diritto di garanzia

- 1.- La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a 1,5 volte il predetto credito.
- 2.- In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

### Articolo B13.- Compensazione

- 1.- Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 2.- Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. e, comunque, in ogni ipotesi di inadempimento la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
- 3.- Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma 2 del presente articolo ed all'art. "B11 - Cointestazione del

rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto", sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

- 4.- La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 del presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge.

### **Articolo B14.- Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti**

- 1.- Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
- 2.- Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

### **Articolo B15.- Determinazione condizioni economiche**

- 1.- Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nei relativi documenti allegati al presente contratto, richiamati nella "Sezione A Premesse", e riferiti ai rispettivi rapporti.

### **Articolo B16.- Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche**

- 1.- La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente contratto, ivi compresi i tassi e le condizioni anche economiche applicate per la prestazione dei servizi di investimento ed accessori, previa comunicazione al cliente da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal cliente almeno 2 mesi prima della data di efficacia delle modifiche stesse, che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro la data di decorrenza delle variazioni previste nella comunicazione il cliente potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del contratto precedentemente praticate. Le modifiche si intenderanno accettate dal cliente ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.
- 2.- Le Parti convengono che nel Contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al cliente la relativa modifica del contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

### **Articolo B17.- Durata del contratto e facoltà di recesso**

- 1.- I rapporti regolati dalle presenti norme sono a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento. La Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata a/r.
- 2.- Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.
- 3.- Il recesso dal presente contratto comporta l'eliminazione dei collegamenti con i rapporti regolati sul conto, anche mediante la loro estinzione. Nel caso di recesso del Cliente, la Banca chiude effettivamente il rapporto entro 5 giorni lavorativi dalla contabilizzazione di tutte le partite, a credito e/o debito, in corso di scritturazione.

### **Articolo B18.- Computo dei termini**

- 1.- Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

### **Articolo B19.- Arbitro per le Controversie Finanziarie**

- 1.- Il Cliente, diverso dall'investitore professionale e dalla controparte qualificata, nel caso in cui l'Ufficio Reclami della Banca non abbia fornito risposta nel termine di sessanta giorni, ovvero la risposta non sia stata, in tutto o in parte, favorevole ovvero non sia stata data esecuzione alla decisione comunicata, può investire della controversia, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, per quanto di sua competenza. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie può essere proposto, secondo le modalità indicate dallo stesso Arbitro, esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

### **Articolo B20.- Foro competente**

- 1.- Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia tra esse insorta in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti norme al Foro di Lecce, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, nel qual caso sarà esclusivamente competente il foro del domicilio eletto dal Cliente.

### **Articolo B21.- Legge applicabile e giurisdizione**

- 1.- Il presente accordo è regolato dalla legge ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.

## **Sezione C - Norme relative al servizio di deposito titoli e strumenti finanziari**

### **Articolo C1.- Oggetto del contratto**

- 1.- La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli) alle seguenti condizioni. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).
- 2.- Le norme qui riportate, ove applicabili, regolano il deposito anche se costituito a "Garanzia" o a "Cauzione".

### **Articolo C2.- Deposito dei fondi e degli strumenti finanziari del Cliente**

- 1.- Le somme di denaro versate dal Cliente e finalizzate alle operazioni su strumenti finanziari sono depositate sul conto di regolamento indicato nel frontespizio del presente contratto. Sul predetto conto vengono registrate tutte le scritture contabili concernenti il rapporto in oggetto.
- 2.- Gli strumenti finanziari del Cliente sono immessi o registrati e custoditi nel dossier identificato dal codice indicato nel frontespizio del presente contratto.

### **Articolo C3.- Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito**

- 1.- Oggetto del deposito possono essere sia titoli e strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione.
- 2.- Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

- 3.- Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo dalla consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

### Articolo C4.- Svolgimento del servizio

- 1.- La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
- 2.- Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente stesso.
- 3.- Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.
- 4.- In mancanza di istruzioni contrarie da conferire alla Banca entro 10 giorni lavorativi dalla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.
- 5.- La Banca è espressamente autorizzata per i titoli nominativi oggetto del deposito ad apporre e firmare in nome e per conto del Cliente, anche a favore della Banca, la girata di trasferimento.

### Articolo C5.- Obbligazioni del Cliente, Commissioni e Spese

- 1.- Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel "Documento di Sintesi" allegato al presente contratto, nonché le eventuali imposte e tasse.
- 2.- Le spese di qualunque genere, che la Banca dovesse sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- 3.- La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito sul conto di regolamento, al regolamento di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

### Articolo C6.- Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente

- 1.- Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario, decorrente dalla data di spedizione della lettera.
- 2.- Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
- 3.- Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni di calendario, decorrente dalla data di spedizione della lettera.
- 4.- La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente sul conto di regolamento.
- 5.- Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

### Articolo C7.- Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito

- 1.- Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno 3 giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato, comportando il mancato ritiro revoca tacita del precedente avviso. E peraltro facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso.
- 2.- In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. "C10 - Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata", "C11 - Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti" e "C12 - Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero", la Banca provvedere alla loro restituzione al Cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla consegna dei titoli da parte dell'organismo subdepositario.

### Articolo C8.- Invio rendiconto strumenti finanziari

- 1.- La Banca invia al Cliente su supporto durevole, con la periodicità dallo stesso prescelta tra quelle previste dalla Banca (indicata nel presente accordo) e comunque almeno trimestralmente, un rendiconto degli strumenti finanziari e dei fondi in deposito. Tale rendiconto include le informazioni previste dall'art. 63 del regolamento delegato (UE) 2017/565
- 2.- Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale rendiconto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, il rendiconto stesso si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato.

### Articolo C9.- Trasferimento del deposito di titoli cartacei

- 1.- La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo dandone comunicazione al Cliente. Detta comunicazione può avvenire anche mediante indicazione nell'ambito della rendicontazione periodica di cui all'art. "C8 - Invio dell'estratto titoli". Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio e pericolo del depositante.

### Articolo C10.- Subdeposito dei titoli cartacei presso società di gestione accentrata

- 1.- La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli cartacei presso una delle società di gestione accentrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e ss. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e normativa di attuazione.
- 2.- In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria - aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. Dietro specifica richiesta del Cliente interessato, la Banca provvedere a rilasciare copia del predetto regolamento dei servizi.

### Articolo C11.- Subdeposito dei titoli al portatore presso altri enti

- 1.- Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti.
- 2.- Quando la Banca intende depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso terzi, essa deve selezionare solo terzi in una giurisdizione in cui la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e che i terzi siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica. È vietato, quindi, depositare strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti presso un terzo in un paese terzo che non regolamenti la detenzione e la custodia di strumenti finanziari per conto di un'altra persona, a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - a. la natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari impone che essi siano depositati presso un terzo in tale paese terzo;
  - b. se gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di un cliente professionale, quest'ultimo richiede all'impresa per iscritto di depositarli presso un terzo in tale paese terzo.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ove i terzi abbiano delegato una delle loro funzioni riguardanti la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari ad altri terzi.

- 3.- La Banca può subdepositare senza indugio i fondi dei clienti, al momento della loro ricezione, in uno o più conti aperti presso una qualsiasi delle seguenti entità:
  - a. una banca centrale;
  - b. un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - c. una banca autorizzata in un paese terzo;
  - d. un fondo del mercato monetario riconosciuto (previo consenso esplicito del cliente).

Per «fondo del mercato monetario riconosciuto» si intende un OICVM o un organismo di investimento collettivo che è soggetto a vigilanza e, se applicabile, autorizzato da un'autorità a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a. il suo obiettivo di investimento principale deve essere quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al

- netto degli utili) o al valore del capitale iniziale degli investitori maggiorato degli utili;
- b. ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale deve investire esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata o una durata residua non superiore a 397 giorni o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Può altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso enti creditizi;
  - c. deve assicurare liquidità tramite regolamento il giorno stesso o quello successivo.
- Ai fini della lettera b), gli strumenti del mercato monetario sono considerati di elevata qualità se la società di gestione/investimento svolge una propria valutazione documentata della loro qualità creditizia che consente di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie di rating del credito registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna della società di gestione/investimento dovrebbe tener conto, tra l'altro, di tali rating.
- La Banca, laddove non subdepositi i fondi dei clienti presso una banca centrale, esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico dell'ente creditizio, della banca o del fondo del mercato monetario presso i quali depositano tali fondi, nonché delle disposizioni per la detenzione degli stessi, e considerino la necessità di diversificazione di questi fondi come parte della loro dovuta diligenza.
- La Banca che subdeposita i fondi dei clienti presso un ente creditizio, una banca o un fondo del mercato monetario appartenente al suo gruppo (o una combinazione di tali entità) limita tali fondi in modo che non superino il 20% di tutti i fondi. La Banca può non rispettare tale limite ove sia in grado di dimostrare che, in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, come pure della sicurezza offerta dai soggetti del suo gruppo, e considerato in ogni caso il saldo minimo dei fondi del cliente detenuto dalla Banca, il requisito del 20% non è proporzionato.
- 4.- La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
  - 5.- Qualora i titoli di cui al comma 1 del presente articolo presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
  - 6.- Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto.

### **Articolo C12.- Subdeposito di titoli emessi o circolanti all'estero**

- 1.- Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'ari. "C3-Svolgimento del servizio" - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.

### **Articolo C13.- Facoltà del singolo cointestatario con firma disgiunta**

- 1.- In conformità con quanto indicato all'art. "B11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto" del presente contratto ciascun cointestatario può disporre, con pieno effetto liberatorio per la Banca, dei titoli e strumenti finanziari depositati.
- 2.- Tale facoltà di disposizione si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli anche nominativi intestati ad alcuni soltanto dei cointestatari. Rientra in tali facoltà quella di: a) dare conferma per l'esecuzione delle operazioni ritenute dalla Banca non appropriate; b) accusare la ricezione di qualsiasi informazione fornita dalla Banca in relazione all'operatività del rapporto, quale ad esempio l'informativa sul conflitto di interesse; c) ritirare i titoli e strumenti finanziari o di trasferirli ad altro deposito amministrato; d) acquistare e/o vendere i titoli e strumenti finanziari ed i relativi diritti; e) esercitare i diritti di opzione; f) effettuare operazioni di riporto e/o prestito; g) sottoscrivere i documenti occorrenti per il conferimento alla Banca della delega per la girata dei titoli e strumenti finanziari medesimi, anche a favore di se stessa; h) effettuare qualsiasi altra operazione in nome e/o per conto degli intestatari dei titoli e strumenti finanziari, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1395 cod. civ..
- 3.- Per quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, il cointestatario con facoltà di disporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.

### **Articolo C14.- Vincoli**

- 1.- Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Cliente. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati la costituzione dei vincoli trova attuazione esclusivamente attraverso il sistema delle registrazioni nel conto intestato al Cliente presso la Banca.

### **Articolo C15.- Depositi non movimentati**

- 1.- Qualora il deposito titoli presenti saldo zero e non abbia registrato movimenti nei tre mesi successivi al verificarsi di detto evento, la Banca ha la facoltà di estinguere il deposito senza produrre comunicazione di preavviso al Cliente, ai sensi dell'art. "B17 - Durata del contratto e facoltà di recesso". Verrà comunque inviata la comunicazione di cui all'art. "C8 - Invio dell'estratto titoli".

### **Articolo C16 - Vendite allo scoperto**

- 1.- Non è consentito al Cliente effettuare operazioni di vendita allo scoperto, salvo diverso accordo tra le parti. In tal caso, per gli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.